



Adottata dal Commissario Straordinario in data - 5 GIU 2015

Oggetto: Affidamento, a mezzo trattativa diretta, della manutenzione e assistenza tecnica triennale, del Tomografo assiale computerizzato multistrato, marca GE mod. Light speed, in dotazione all' U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias. Ditta GE Medical System Italia S.p.A. - CIG. 6281483BBE

Il Responsabile della Struttura Complessa del Settore manutentivo e Logistico:

RICHIAMATE la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013 erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile della struttura complessa del Servizio manutentivo e Logistico dell'Azienda;

la delibera n. 969 del 04/08/08 con la quale l'Azienda ha disposto l'affidamento alla Ditta GE Medical System Italia S.p.A., della fornitura di n. 1 T.A.C. marca GE modello Light speed, codice di sistema B5387903, per un importo complessivo di € 199.992,00 I.V.A. al 20% inclusa, e di rinviare a successivo ed apposito atto, post garanzia, l'affidamento del contratto di manutenzione;


la delibera n. 294/C del 21/12.2009 con la quale l'Azienda a disposto l'affidamento, a mezzo trattativa diretta del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, quinquennale, per l'apparecchiature in oggetto, per un importo annuale di € 58.000,00 iva di legge esclusa;

PRESO ATTO che il suddetto contratto di manutenzione è terminato in data 31.11.2014;

CONSIDERATO che il contratto di manutenzione, sia per i controlli periodici e preventivi cui sono sottoposte le apparecchiature, sia per i definiti tempi di risoluzione degli interventi di manutenzione, è l'unica forma di assistenza in grado di garantire la più continua e sicura efficienza dell'apparecchiatura;

DATO ATTO che l'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica ha richiesto alla Ditta G.E. Medical System Italia di formulare una proposta di contratto per la manutenzione e assistenza tecnica della tecnologia in parola;

VISTA la proposta formulata dalla Ditta G.E. Medical System, con nota n. 821D53 del 24.11.2014, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che prevede il rinnovo contrattuale per la manutenzione e assistenza tecnica della T.A.C. marca GE modello Light speed codice di sistema B5387903 - per un costo annuo di € 58.000,00 e complessivamente per il triennio di € 174.000,00 i.v.a. di legge esclusa;



- PRECISATO** che per ovviare ad eventuali "fermo macchina" causati dall'instabilità dell'alimentazione elettrica, la ditta G.E. propone, ad integrazione del contratto, la fornitura e l'installazione di un gruppo di continuità (UPS), completo di quadro elettrico, il cui costo viene suddiviso nel triennio contrattuale;
- che il contratto di manutenzione può essere rescisso su esplicita volontà della ASL, al termine del primo anno, con preavviso di 30 giorni ;
- DATO ATTO** che il Resp.le F.F. dell' U.O. di Diagnostica per immagini, Dott. Oliviero Forresu, presa visione della proposta di contratto di manutenzione e assistenza tecnica della Ditta GE Medical System Italia S.p.A., esprime parere favorevole in merito alla stipula del contratto;
- PRECISATO** che la Ditta GE Medical System Italia S.p.A. detiene l'esclusività dell'assistenza tecnica su tutte le apparecchiature con marchio G.E, ed è distributrice esclusiva delle parti di ricambio originali sull'apparecchiatura in oggetto;
- VISTO** l' art. 57 comma 2 lett. b) del D. lgs 12.04.2006 n.163, il presente servizio è affidato, per ragioni di natura tecnica, direttamente alla Ditta GE Medical System Italia S.p.A ;
- lo schema di contratto ASL, che unitamente all'offerta della Ditta sopra indicata, per quanto la stessa non in contrasto con lo schema di contratto medesimo, regolerà l'affidamento;

PROPONE

- di stipulare con la Ditta GE Medical System Italia S.p.A. un contratto triennale, tipo Full Risk, per la manutenzione e assistenza tecnica del Tomografo assiale computerizzato marca GE modello Light speed, codice di sistema B5387903, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias;
- di accettare le condizioni del preventivo n. 821D53, formulato dalla Ditta GE Medical System Italia S.p.A., che prevede il costo annuale di € 58.000,00, IVA esclusa, e per l'intero triennio pari a € 174.000,00, i.v.a. di legge esclusa, compresa la fornitura ed installazione di un gruppo di continuità (ups), completo di quadro elettrico;
- di dare al contratto decorrenza dal 01.06.2015, precisando che tutti gli interventi che si sono resi necessari dalla data di decorrenza e l'esecutività del presente atto, rientrano nell'ambito del contratto di manutenzione medesimo;

[Handwritten signature]



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'istruttoria da parte del Responsabile della Struttura complessa del Settore manutentivo e Logistico dell'Azienda

SENTITO il parere in merito del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo


DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di stipulare con la Ditta GE Medical System Italia S.p.A. un contratto triennale, tipo Full Risk, come da offerta n° 821D35 del 24/11/2014, per la manutenzione e assistenza tecnica del Tomografo Assiale Computerizzato mod. light speed, codice di sistema B5387903, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias;
- di accettare le condizioni del preventivo n. 821D53, formulato dalla Ditta GE Medical System Italia S.p.A, che prevede il costo annuale del SAT pari a € 58.000,00, i.v.a. di legge esclusa, compresa la fornitura ed installazione di un gruppo di continuità (ups) completo di quadro elettrico;
- di dare al contratto decorrenza dal 01.06.2015, precisando che tutti gli interventi che si sono resi necessari dalla data di decorrenza e l'esecutività del presente atto, rientrano nell'ambito del contratto di manutenzione medesimo;
- di approvare l'allegato schema di contratto di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk, predisposto dal personale dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica nell'ambito delle funzioni ad esso riconosciute, che unitamente all'offerta della ditta G.E. Medical System Italia S.p.A., per quanto non in contrasto con il contratto medesimo, regolerà l'affidamento;
- di demandare al Servizio AA.GG. per gli adempimenti relativi alla stipula del contratto di manutenzione tra l'Azienda e la ditta GE Medical System Italia S.p.A.;
- di ripartire la contabilizzazione della spesa, per un importo complessivo di € 174.000,00 i.v.a di legge esclusa, come di seguito riportato:

01/06/2015 - 31/12/2015	€ 33.833,33
01/01/2016 - 31/12/2016	€ 58.000,00
01/01/2017 - 31/12/2017	€ 58.000,00
01/01/2018 - 31/05/2018	€ 24.166,67

- di imputare la spesa complessiva per il triennio, determinata dal presente contratto, pari ad € 212.280,00 di cui € 38.280,00 di i.v.a. al 22%, sul codice del piano dei conti aziendale n. A507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate) sul centro di costo n. 10540201 (Diagnostica per immagini P.O. C.T.O.);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Segue deliberazione 800/c
- 5 GIU 2015

- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico, manutentivo e Logistico, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale per gli esercizi finanziari relativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Maria Fanni Pittau

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Silvio Maggetti

IL RESP.LE DELLA STRUTT. COMPLESSA
SERVIZIO TECN. MANUT. E LOGISTICO.

Ing. Brunello Vacca



I.C. Ing. Giorgio Angius

add/ A. Portas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Deliberazione
n° 800/c del 5 GIU 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Azienda
USL n° 7 a partire

dal 5 GIU 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione Archivio
Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali





Spett.le
Azienda Sanitaria Locale n. 7
Carbonia
Via Dalmazia, 93
09013 Carbonia (CI)

Alla c. a. Ing Giorgio Angius

Milano, 17 dicembre 2014

Oggetto: Offerta per la fornitura di un UPS parziale completo di quadro elettrico in grado di alimentare parzialmente la TAC Lightspeed Ultra

Denominazione Sociale: GE Medical Systems Italia S.p.A.
Forma Giuridica: Società per Azioni
Sede Legale E Amm.va: Via Galeno, 36 - 20126 Milano
Data Iscrizione C.C.I.A.A.: 29 Luglio 2002
Data di Costituzione: 23 Novembre 2001
Capitale sociale: € 5.000.000,00 int. versato
Codice Fiscale: 93027710016
Partita IVA: 03663500969
Sede Ufficio Imposte Dirette: Direzione Provinciale II di Milano Ufficio Territoriale di Milano 3 - Via Bistolfi 3 - 20134 Milano
N. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano 93027710016
R.E.A 1689710

Referente Pratico Massimo Coluccia	e-mail massimo.coluccia@ge.com	Telefono + 39 348 2811880	Fax 800 917293
--	--	-------------------------------------	--------------------------

Egregio ing. Giorgio Angius

Come da vostra gentile richiesta siamo a sottoporLe la nostra migliore offerta per la fornitura del sistema UPS parziale per TAC Lightspeed Ultra, completo di nuovo quadro elettrico, in grado di mantenere l'alimentazione alla console della TAC, per consentire il corretto spegnimento in caso di perdita di tensione. Esso previene inoltre la perdita di dati di scansione appena realizzati, consente di mantenere il sistema costantemente protetto dall'eventuale instabilità dell'alimentazione elettrica di rete, mantiene l'alimentazione alle ventole del tubo radiogeno, minimizza il tempo di riaccensione perchè alimenta il controllo termico dei detettori.

Consente inoltre il corretto movimento del lettino e del gantry per facilitare la discesa dei pazienti.



OFFERTA N. 20141217_97/MC/CT

Pos.	Qty.	Codice	Descrizione
1.	1	B7999ZA/E4502KY	<u>Gruppo di Continuità Parziale progettato per TAC Lightspeed Ultra completo di Quadro Elettrico</u> <ul style="list-style-type: none">• Rating: 10.0 KVA• Input Voltage Range: Two-phase; 85-144V / ph• Input Frequency Range: 45-65 Hz• Input Power Factor: >95% typical• Output Frequency: 50 or 60 Hz, auto-sensing• Voltage Regulation: 2% static• Dynamic Response: 5% at 100% load change,• Response time: 1 ms.• Voltage Distortion: <5% THD• Overload Capacity: 150% for 5 seconds, 125% for 1 minute• Efficiency: 88% typical• Heat Dissipation: 3400 BTU/Hr. @ 7 KVA• Battery backup time: >10 minutes typical• Recharge Time: <3 hrs. to 80% capacity• Operating Temperature: 0-40°C• Humidity: 10-90% RH non-condensing• Audible noise (Norm Mode): <55 dBA @ 1 metre• Dimensions: 304.8 mm W x 812.8 mm D x 830.6 mm H Weight: 159 kg

PREZZO TOTALE A VOI RISERVATO AL NETTO DI IVA, Pos 1
(Euro diciannovemilanovecentosessanta/00)

€ 18.960,00

Distinti saluti

(GE Healthcare) Stefania Lovisatti - Procuratore

(L'Acquirente)



Condizioni Generali di Vendita

Ns rif - Company: GE Healthcare Document: Terms & Conditions of Sale EMEA Territory: Italy Language: Italian Issued: January 2008.

1 VARIE E GENERALI

- 1.1 Nelle Condizioni di Vendita in riferimento i termini sotto citati vengono definiti come segue: *L'Acquirente* è la persona, l'azienda, la società o comunque il soggetto che ha commissionato alla GEHC i Prodotti e/o i Servizi; *GEHC* è la società del gruppo GE Healthcare citata nell'offerta scritta definitiva, nel preventivo o nel riscontro all'ordinazione, ovvero, in assenza di detti, è la società GE Healthcare che effettua la fornitura; *Il Contratto* è il contratto per la vendita e/o l'acquisto dei Prodotti e/o Servizi stipulato tra GEHC e l'Acquirente, così come ulteriormente documentato dall'offerta scritta definitiva di GEHC, dal preventivo o dal riscontro all'ordinazione. Nessuna precedente proposta, dichiarazione, impegno o condizione produrrà effetto alcuno nei confronti delle parti; *La Dotazione* è costituita da tutte le apparecchiature elettroniche, o dall'hardware e dalle altre componenti elettroniche o meccaniche la cui fornitura sia stata concordata con GEHC, ivi esclusi peraltro i prodotti consumabili e le parti di ricambio venduti separatamente; *Gli Articoli* sono tutti i prodotti che si è convenuto debbano essere forniti da GEHC non compresi nella Dotazione e nel Software; *I Prodotti* sono gli Articoli, la Dotazione ovvero il Software che si è convenuto vengano forniti da GEHC; *I Servizi* sono tutte le prestazioni di consulenza effettuate ed ogni altro servizio eseguito da GEHC; e *Il Software* è qualsivoglia firmware, software ovvero compilazioni di dati
- (i) identificato come tale nel Contratto ovvero
 - (ii) fornito all'Acquirente da GEHC per l'installazione o il funzionamento della Dotazione. Per maggior chiarezza si precisa che il Software non includerà firmware, software o compilazione di dati "open source" i quali saranno assoggettati alle condizioni generali indicate nella relativa licenza "open source".
- 1.2 Queste Condizioni Generali fanno parte integrante del Contratto e trovano applicazione ad esclusione di qualsiasi condizione posta dall'Acquirente. Queste Condizioni Generali non sono suscettibili di modifiche o rinunzie se non per espressa modifica o rinunzio scritta di GEHC. L'eventuale non esercizio dei propri diritti da parte di GEHC in qualsivoglia momento e per qualsivoglia arco temporale, non si configura come rinunzia ai diritti stessi.

2 PREZZI E OFFERTE

Il prezzo dei Prodotti e/o dei Servizi è quello indicato nell'offerta di GEHC, ivi inclusi i dazi doganali, ma esclusa IVA o ogni altra tassa o imposta. Tutte le offerte di GEHC per la fornitura di Prodotti e/o di Servizi rimarranno valide ai fini dell'accettazione per il periodo indicato nell'offerta stessa ovvero, in mancanza, per sessanta (60) giorni. In ogni altro caso i prezzi da corrispondersi sono quelli correnti indicati nel listino dei prezzi di GEHC in vigore al momento della comanda. Detti prezzi potranno comprendere spese di gestione, di trasporto, di imballaggio, di assicurazione e per ordini minimi.

3 PAGAMENTO

3.1 Se non diversamente concordato per iscritto, il pagamento a favore di GEHC dovrà aver luogo nella sua interezza, nella valuta indicata, a vista documenti di spedizione.

3.2 In caso di ritardato pagamento GEHC si riserva il diritto di:

- (i) sospendere le consegne e/o annullare eventuali suoi obblighi contrattuali; e
- (ii) addebitare interessi ad un tasso, quale dei due sia inferiore,
 - (a) pari al dodici per cento (12%) annuo, ovvero
 - (b) pari all'aliquota massima consentita secondo la legge applicabile.

Tale tasso verrà applicato sull'intero importo dovuto, calcolato su base giornaliera, sino alla data dell'effettivo pagamento.

4 MODIFICHE E RESTITUZIONI

4.1 Previa comunicazione scritta, GEHC si riserva la facoltà di apportare modifiche alle specifiche dei Prodotti che non comportino effetti sostanziali all'installazione, funzionamento o prezzo dei Prodotti.

4.2 Per la restituzione dei Prodotti è necessaria la preventiva autorizzazione scritta di GEHC.

5 CONSEGNA / INSTALLAZIONE / ACCETTAZIONE

- 5.1 I termini della consegna saranno conformi ai termini INCOTERMS così come previsto nella loro più recente edizione. Nell'eventualità non siano stati specificati nel Contratto termini diversi, i termini di consegna dei Prodotti saranno CIP pertinenza dell'Acquirente ovvero al punto di consegna così come convenuto.
- 5.2 Spedizioni parziali sono permesse. Qualora l'Acquirente non accetti la consegna dei Prodotti entro un lasso di tempo ragionevole dopo la ricezione di comunicazione di GEHC di merce pronta per la consegna, GEHC avrà la facoltà di disporre dei Prodotti ovvero immagazzinarli a spese dell'Acquirente.
- 5.3 GEHC compirà ogni ragionevole sforzo per evitare ritardi nella consegna rispetto alla data comunicata. L'eventuale mancata consegna entro i termini specificati non costituisce motivo valido per l'annullamento dell'ordine, né GEHC sarà responsabile per eventuali perdite o danni conseguenti al ritardo.
- 5.4 L'Acquirente dovrà comunicare per iscritto a GEHC entro cinque (5) giorni lavorativi dalla consegna ogni mancanza nella spedizione o difetto che sia ragionevolmente accertabile mediante una diligente verifica. La sola responsabilità di GEHC sarà quella, a sua scelta, di sostituire o riparare i Prodotti difettosi oppure di rimborsare il prezzo d'acquisto dei Prodotti non consegnati.
- 5.5 Qualora la consegna di uno dei Prodotti richieda una licenza per l'esportazione ovvero altra autorizzazione prima della spedizione, GEHC non sarà responsabile per eventuali ritardi conseguenti al ritardo nel rilascio o al rifiuto di rilascio di detta licenza o autorizzazione.
- 5.6 Qualora la Dotazione richieda delle operazioni di installazione, l'Acquirente sarà responsabile per la messa a disposizione di idoneo spazio, a sua esclusiva spesa, atto a ricevere la Dotazione pronta per l'installazione. Ciò avverrà in conformità alle disposizioni di GEHC. L'installazione non avrà inizio a meno che tale compito dell'Acquirente non sia stato svolto.
- 5.7 Una volta completata l'installazione, e, laddove applicabile, GEHC procederà al collaudo finale, impiegando all'uopo le specifiche di GEHC di funzionamento così come pubblicate nonché la strumentazione e le procedure standard di collaudo. Al soddisfacente compimento del collaudo finale che dimostri la conformità delle succitate specifiche (tenuto conto delle varianti / tolleranze consentite), GEHC potrà emettere un Certificato di Collaudo che si configurerà come prova conclusiva di conformità. Conseguentemente, l'installazione della Dotazione si configurerà ad ogni effetto come completata e conforme agli obblighi di GEHC in forza del Contratto. In ogni caso, l'Acquirente concorda che la Dotazione si configuri come accettata alla data più prossima tra quelle che seguono:
- (i) trascorsi sette (7) giorni dalla data di comunicazione da parte di GEHC di completamento positivo del collaudo finale o di emissione del Certificato di Collaudo, o
 - (ii) alla data in cui l'Acquirente abbia per la prima volta fatto uso operativo della Dotazione.
- 5.8 Previa ragionevole richiesta dell'Acquirente, quest'ultimo avrà la facoltà di presenziare ed osservare personalmente le operazioni di collaudo. In caso di sua assenza, ancorché previamente informata, l'Acquirente non avrà peraltro il diritto di sollevare eccezioni in merito al collaudo stesso ed ai suoi risultati.
- 5.9 Qualora i Prodotti vengano forniti da GEHC in contenitori che siano da restituirci, l'Acquirente provvederà, sempreché richiesto da GEHC, alla restituzione a sue spese dei medesimi in buone condizioni. La proprietà dei contenitori rimarrà in qualsiasi caso di GEHC, ancorché tutti i rischi inerenti saranno a carico dell'Acquirente sino all'avvenuta restituzione. L'eventuale inosservanza da parte dell'Acquirente di quanto sopra previsto darà diritto a GEHC di fatturare l'Acquirente per l'intero valore di sostituzione dei contenitori.

6 RISCHIO E DIRITTO DI PROPRIETA'

- 6.1 I rischi relativi ai danni o alla perdita dei Prodotti si trasferiranno in capo all'Acquirente così come previsto dalle condizioni di consegna. Pieno titolo di proprietà sugli Articoli e sulla Dotazione viene trasferito all'Acquirente all'atto dell'avvenuto integrale pagamento.
- 6.2 In relazione a qualsivoglia Dotazione impiegata a fini clinici o diagnostici, l'Acquirente sarà tenuto a conservare idonea documentazione atta ad identificare le persone e/o enti ai quali la Dotazione viene trasferita e l'ubicazione della medesima. L'Acquirente sarà altresì tenuto ad assicurarsi che l'eventuale compratore di detta Dotazione sia assoggettato ai medesimi obblighi in relazione alle vendite successive.

7 SERVIZI

- 7.1 Qualora GEHC sia tenuta ad effettuare dei Servizi, l'Acquirente dovrà far sì che le relative aree pertinenti ove tali Servizi saranno svolti siano idonee e sicure e che GEHC sia stata previamente informata in modo esauriente di tutti i regolamenti e le disposizioni applicabili.
- 7.2 Qualora l'Acquirente abbia acquistato un Prodotto o un Servizio, ivi incluso il supporto per l'accesso remoto (*remote access support*), l'Acquirente consentirà a GEHC di collegarsi ai Prodotti tramite accesso remoto in quanto ciò possa favorire le attività di manutenzione o riparazione che fanno parte degli obblighi di garanzia di GEHC o comunque potrà includere download automatici di software nonché il monitoraggio pro-active e l'accesso ad informazioni relative alle prestazioni dei prodotti, l'acquisizione ed utilizzo dei prodotti, nonché i dati sulle risorse di utilizzo in molteplici modi, quali lo sviluppo del prodotto, iniziative sulla qualità, *benchmarking* e servizi di reporting. I dati acquisiti da GEHC verranno utilizzati, durante e successivamente alla scadenza del presente accordo, in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili ed in modo tale da assicurarne la riservatezza.

8 RESTRIZIONI NELL'USO

- 8.1 Con riferimento a certi Prodotti, alcune restrizioni d'uso sono una condizione dell'acquisto che l'Acquirente deve soddisfare attenendosi fedelmente alle restrizioni così come comunicate nel catalogo GEHC e/o sul Prodotto stesso e/o nella relativa documentazione. L'Acquirente sarà il solo responsabile del rispetto di tutte le norme regolatrici dell'uso dei



18 SCORIE RELATIVE AD ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI (WEEE)

- 18.1 Nell'eventualità in cui l'Acquirente venda, ceda o altrimenti trasferisca la Dotazione a parti terze, e nell'ulteriore eventualità in cui ciò comporti per GEHC un incremento irragionevole di costi per il recupero, il trattamento e il riciclaggio della Dotazione in forza di applicabile normativa WEEE, l'Acquirente sarà responsabile per tali maggiori costi e sarà conseguentemente tenuto ad indennizzare GEHC per i medesimi.
- 18.2 Nell'eventualità in cui l'Acquirente acquisti da GEHC una Dotazione con l'intento di sostituire corrispondentemente, articolo per articolo, uno o più componenti delle sue esistenti apparecchiature (ad esempio, nel caso in cui la nuova Dotazione assolva le stesse funzioni delle apparecchiature esistenti dell'Acquirente), l'Acquirente deve chiaramente comunicare a GEHC quanto segue: la marca, il tipo, l'età, le condizioni, il fuso corrente e l'esatta ubicazione ed ogni altra pertinente informazione. Nel caso in cui l'Acquirente non abbia assolto detti suoi obblighi, GEHC potrà addebitare all'Acquirente un canone aggiuntivo ragionevolmente determinato correlato alle obbligazioni eventualmente sussistenti secondo la normativa nazionale avente in oggetto il riciclaggio, il riutilizzo e/o lo smaltimento di dette esistenti apparecchiature nonché i relativi costi eventualmente subiti.
- 18.3 Fatto salvo per l'eventuale regolamento diverso in forza di norme nazionali inderogabili, ovvero fatto salvo l'eventualità di accordo scritto tra le parti, GEHC non sarà tenuta (senza esclusione di altro) a consentire l'accesso fisico alle apparecchiature; alla disinstallazione; disaccoppiamento; disinfezione; movimentazione/sollevamento; trasporto all'area di carico/scarico o rampo a livello terra; imballo; ovvero altre attività collegate e similari. L'Acquirente si impegna ad eseguire dette attività a sua cura e spesa nei modi e nei tempi richiesti.

19 LEGGE APPLICABILE

Questo Contratto è regolato e verrà interpretato secondo le norme sostanziali del paese o Stato ove la società del gruppo GE Healthcare (o la relativa sede secondaria) citata nel Contratto è ubicata. Le parti espressamente accettano la giurisdizione non esclusiva dei tribunali della sede della società del gruppo GE Healthcare (o della relativa sede secondaria) citata nel Contratto.

20 TERMINI E CONDIZIONI SPECIFICHE DI ALCUNI PRODOTTI

Termini e condizioni aggiuntivi regolano la vendita di specifici Prodotti e Servizi. Detti termini e condizioni sono disponibili presso gli uffici di vendita di GEHC e troveranno applicazione e avranno prevalenza in caso di incompatibilità con le Condizioni Generali qui previste.

21 TRADUZIONI E MODIFICHE LOCALI

La traduzione di queste Condizioni Generali sono disponibili presso gli uffici vendita della GEHC. In alcuni territori possono trovare applicazione delle varianti locali alle presenti Condizioni Generali. In tal caso, dette varianti avranno prevalenza in caso di incompatibilità con le Condizioni Generali qui previste.

(L'Acquirente)

(GEHC) Stefania Lovisatti - Procuratore

Per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Acquirente dichiara di avere letto e di approvare specificamente tutti gli articoli delle presenti Condizioni Generali e dei suoi allegati, e in particolare le seguenti disposizioni che sono state rilette: 1.2 (Condizioni Generali — Connotati ed efficacia); 2 (Prezzi e offerte); 3.1 e 3.2 (Pagamento); 4.1 (Modifiche); 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 (Consegna / Installazione / Accettazione); 6.1 e 6.2 (Rischio e diritto di proprietà); 8.1 e 8.2 (Restrizioni nell'uso); 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 (Garanzia generale); 10.1, 10.2 e 10.3 (Limitazioni di responsabilità); 13 (Indennizzi); 14 (Insolvenza); 15.1 e 15.2 (Causa di forza maggiore); 16 (Licenza per programmi software); 17 (Controllo all'esportazione); 18.1, 18.2 e 18.3 (Scorie relative ad articoli elettrici ed elettronici/WEEE); 19 (Legge applicabile); 20 (Termini e condizioni specifiche di alcuni prodotti) e 21 (Traduzioni e modifiche locali).

(L'Acquirente)



GE Healthcare

Via Galeno 36
20126 Milano
Italia

T +39 02 26001111
F +39 02 26001199

Milano, 24-11-2014

CONTRATTO no. 821D35
CLIENTE: AZIENDA USL 7 CARBONIA

Oggetto: Proposta di contratto di assistenza tecnica

Gentile Cliente,

a seguito di attenta analisi dei Vostri carichi di lavoro e delle Vostre esigenze, riteniamo corretto proporVi una piattaforma contrattuale **HARMONY** per i servizi di assistenza sulle Vostre apparecchiature di Imaging Digitale e una piattaforma **LIGHT** per le apparecchiature Ecografiche

Potrà godere dei seguenti servizi e benefici:

- dal punto di vista della **Sicurezza**, le visite manutentive effettuate dai tecnici GEMSI, nonchè, l'implementazione di tutte le modifiche imposte e consigliate dal produttore, (FMI) Vi garantiranno piena adempienza alle normative vigenti e assoluta garanzia di tutela della sicurezza di pazienti ed operatori;
- dal punto di vista **dell'operatività delle Vostre apparecchiature**, avrete a disposizione una potente infrastruttura logistica e un team di tecnici di grande esperienza e professionalità che con strumenti di connessione remota Insite e visite correttive garantiranno una corretta funzionalità delle Vostre apparecchiature. A seconda del tipo di contratto potrete, inoltre, beneficiare della copertura completa delle parti di ricambio standard e della copertura parziale o totale delle parti di ricambio speciali.
- in funzione, inoltre, delle opzioni selezionate alle Condizioni Particolari, potrete avvalervi di **programmi finanziari** specifici per aggiornare i Vostri sistemi, richiedere strumenti di connessione remota avanzata come **iCenter** e **iLinq**, strumenti di diagnosi remota predittiva come **Onwatch**, e/o giorni di **aggiornamento clinico** sulle tematiche che riterrete più critiche per il Vostro staff;

Quand'anche la nostra proposta non fosse di Vostro gradimento, Vi preghiamo di volerci comunicare per iscritto le Vostre decisioni in merito entro e non oltre il **31 luglio 2015**. Trascorso tale termine, la presente si intende annullata salvo che si sia convenuta una proroga scritta che verrà comunque a cessare a fine anno; resta inteso che le visite preventive previste nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno e l'accettazione della proposta non verranno recuperate nel periodo rimanente e non daranno diritto ad alcuna riduzione del canone di manutenzione. In attesa o in assenza della sottoscrizione del contratto, potrete ovviamente richiedere tramite comunicazione scritta al Service Center interventi tecnici che vi verranno fatturati alle tariffe e condizioni al momento in vigore.

Vi invitiamo infine a voler conservare una copia delle condizioni generali di detto contratto, poichè a fronte di un rinnovo contrattuale che non preveda un cambiamento della piattaforma scelta, dette condizioni rimarranno invariate e pertanto ci limiteremo a inviarVi, per presa visione e firma, solo le Condizioni Particolari e i relativi allegati.

Distinti saluti

Stefania Lovisatti - procuratore

Per informazioni relative all'**Assistenza Tecnica** potete contattare il responsabile di zona: **Luca Pallone (345-3635507)**
Per informazioni **Commerciali Services** potete contattare il responsabile di zona: **Massimo Coluccia (348-2811880)**



CONTRATTO SERVIZI Condizioni particolari

Tra: AZIENDA USL 7 CARBONIA (di seguito, il "Cliente");

Indirizzo: VIA DALMAZIA, 83

C.A.P.: 09013 Città CARBONIA

Telefono

Rappresentato da:

Qualifica:

Codice Cliente:

e:

La società **GE Medical Systems Italia SpA** (di seguito, "GEMSI")

Indirizzo: **Via Galeno 36**

C.A.P.: **20126** Città **Milano**

Telefono **02.2600.1111**

Rappresentato da:

Qualifica:

GEMSI e il Cliente (di seguito, individualmente la "Parte" e collettivamente le "Parti") concordano quanto segue:
GEMSI, con il presente atto, si impegna a fornire al Cliente, con le modalità descritte nelle Condizioni Generali per le sole Apparecchiature dell'elenco sottostante, i servizi di manutenzione previsti dal tipo di contratto scelto e indicato in suddetto elenco ed esplicitati nella "legenda contratti".

Contratto/i n. 821D35

Codice Cliente: 53879E

Data Inizio Contratto-Data Fine Contratto: Vedi Allegato "ELENCO APPARECCHIATURE"

Canone Totale: € 174.000,00

Modalità di Fatturazione: Fatturazione trimestrale anticipata.

Condizioni di Pagamento: si vedano le Condizioni Generali (Articolo 5).

Per il Prezzo dei Servizi Aggiuntivi si veda il Listino Tariffa Oraria in vigore sino al 31.12.2014 (Allegato 1)

il compenso annuale pattuito, per i servizi oggetto del presente contratto, sarà automaticamente adeguato in base all'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

Il presente contratto è effettivo dalla data indicata nell' "Elenco Apparecchiature" come "data inizio servizio" e rimane in vigore fino alla data ivi indicata come "data fine servizio"; potrà essere espressamente rinnovato per iscritto e di comune accordo alla scadenza del medesimo.



ELENCO DELLE APPARECCHIATURE COPERTE DAL CONTRATTO E DETTAGLIO DEI PREZZI

Sistema	Descrizione	Tipo Contratto	PM	Canone Annuo Manutenzione (I.V.A. escl.)	Opzioni	Canone Annuo opzioni (I.V.A. escl.)	Data inizio servizio	Data fine servizio	Canone Dovuto (I.V.A. escl.)
B5387903	CT GOLDSEAL LIGHTSPEED	QB	4	€ 52.000,00	RV	€ 6.000,00	01-giu-15	31-mag-18	€ 174.000,00
B5387903	Aggiornamento TAC con UPS parziale a suo servizio								€ -
				€ 52.000,00		€ 6.000,00			€ 174.000,00

Note: Il contratto potrà essere rescisso anticipatamente al termine del primo anno contrattuale fermo restando il rispetto dell'articolo 14 e dell'allegato 8



Indice Contratto

Condizioni Particolari

Condizioni Generali

- Art. 1 – Durata
- Art. 2 – Servizi
- Art. 3 – Esclusioni
- Art. 4 – Prezzo e condizioni di pagamento
- Art. 5 – Contratti di manutenzione preesistenti
- Art. 6 – Dichiarazione di Rifiuto/Interruzione del Servizio di Assistenza
- Art. 7 – Responsabilità e obblighi specifici del Cliente
- Art. 8 – Apparecchiature coperte dal contratto: aggiunta e rimozione di apparecchiature
- Art. 9 – Dichiarazioni impegnative del Cliente
- Art. 10 – Garanzie GEMSI
- Art. 11 – Riservatezza dei dati personali e delle informazioni
- Art. 12 – Proprietà intellettuale
- Art. 13 – Subappalto e cessione del contratto
- Art. 14 – Risoluzione/Sospensione del contratto
- Art. 15 – Limitazione di responsabilità
- Art. 16 – Forza Maggiore
- Art. 17 – Clausole Varie
- Appendice – Definizioni

Elenco degli Allegati :

- Allegato 1: Listino Prezzi Tariffa Oraria Servizi Aggiuntivi
- Allegato 2: -
- Allegato 3: -
- Allegato 4: -
- Allegato 5: -
- Allegato 6: -
- Allegato 7: -
- Allegato 8: -
- Allegato 9: -



CONTRATTO
Sistema : B5387903

I
M
A
G
I
N
G

D
I
G
I
T
A
L
E

HARMONY CLASSIC (QA)

- Modifiche e Aggiornamenti relativi alla Sicurezza ed affidabilità del sistema
- Copertura oraria standard: dalle 8 alle 17 nei giorni lavorativi
- Tempo di Risposta 8 ore lavorative
- **Manutenzione Programmata:**
 - ✓ Copertura oraria standard
 - ✓ Trasferte
 - ✓ Manodopera
- **Manutenzione Correttiva:**
 - ✓ Copertura oraria standard
 - ✓ Sostituzione parti di ricambio **escluse le parti speciali**
 - ✓ Trasferte
 - ✓ Manodopera
- **Servizi Remoti:**
 - ✓ Connessione a Insite (ove l'apparecchiatura lo consenta)

HARMONY ESSENTIAL(QB)

- Condizioni di Servizio come Harmony Classic;
- Copertura di una Parte Speciale (vedi "legenda contratti Harmony")
- **Servizi Remoti:**
 - ✓ Monitoraggio del magnete (ove l'apparecchiatura lo consenta)

HARMONY ESSENTIAL (QC)

- Condizioni di Servizio come Harmony Classic; più
- Copertura di una Parte Speciale (vedi "legenda contratti Harmony")

HARMONY ESSENTIAL(QD)

- Condizioni di Servizio come Harmony Classic;
- Copertura di più Parti Speciali (vedi "legenda contratti Harmony")
- **Servizi Remoti:**
 - ✓ Monitoraggio del magnete (ove l'apparecchiatura lo consenta)

SERVIZI OPZIONALI

- **Servizi Remoti Avanzati**
 - Connessione i-Linq (se l'apparecchiatura lo consente/connessione Broadband necessaria)
 - I-Center
 - Onwatch (servizio di diagnosi remota proattiva predittiva)
- **Corsi Applicativi**
 - Sul sito giorni _____
 - In aula giorni _____
 - AppsLinq
- **Opzioni finanziarie**
 - Revive

U
L
T
R
A
S
U
O
N
I

CARE

- Tempo Rip.ne : 2 gg
- Interventi correttivi e manutentivi inclusi (ore lavoro e viaggio; manutenzioni preventive)
- Copertura: 5/7gg; 8 - 17
- Parti Standard: Incluse
- Sonde: Illimitate standard
- Insite: incluso ove possibile
- Periferiche fornite da GEMSI incluse
- Servizi in Remoto (telefonici) inclusi

LIGHT

- Tempo Rip.ne : 3 gg
- Interventi correttivi e manutentivi inclusi
- Copertura: 5/7gg; 8 - 17
- Parti Standard: Incluse
- Sonde :Escluse
- Periferiche: Escluse
- Insite: incluso ove possibile
- Servizi in Remoto (telefonici) inclusi
-

ESCLUSIONI: si vedano le Condizioni Generali (Articolo 4).



LEGENDA CONTRATTI HARMONY

HARMONY Codici Must	Harmony Classic QA*	Harmony Essential QB*	Harmony Essential QC	Harmony Advantage QD
Servizio				
Tempo di Risposta	Entro 8 ore	Entro 8 ore	Entro 8 ore	Entro 8 ore
Attività	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva	Manutenzione programmata Manutenzione correttiva
Copertura Oraria	Standard (8-17)	Standard (8-17)	Standard (8-17)	Standard (8-17)
Giorni Lavorativi	5/7	5/7	5/7	5/7
Parti	Parti Standard	Parti Standard 1 parte speciale	Parti Standard 1 parte speciale	Parti Standard + parti speciali
Insite	Sempre se l'apparecchiatura lo consente	Sempre se l'apparecchiatura lo consente	Sempre se l'apparecchiatura lo consente	Sempre se l'apparecchiatura lo consente
Parti Speciali per modalità				
CT/CT PET		Tubo * Monitor	n.a.	n.a.
PET		n.a.	n.a.	n.a.
MR		Criogeni	Bobine	Criogeni Bobine Monitor
X-Ray/Vascolare ANALOG		Tubo	Parti in vetro	Tubo Parti in vetro Monitor
X-Ray/Vascolare DIGITAL		Tubo	Detettore/Cassetta digitale	Tubo Detettore/Cassetta digitale Monitor
BMD (densitometria)		Tubo	n.a.	n.a.
NM		Cristalli	Fotomoltiplicatori	Cristalli Fotomoltiplicatori Monitor
Ciclotrone		n.a.	n.a.	n.a.
Opzioni addizionali				
UPTIME	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
I-LinQ	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
I-Center	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Onwatch	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Revive - Rinnovo Tec/WS	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
TVA	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile
Corsi Applicativi	disponibile	disponibile	disponibile	disponibile

*** Per sistemi CT specificare:**

Limitata a _____ 1000 _____ pazienti

In caso di superamento di detto limite, il canone annuale sarà automaticamente riveduto, impegnandosi l'Utente a pagare alla fine di ogni anno contrattuale un' ulteriore quota di Canone per un importo pari al prodotto delle scansioni/pazienti eccedenti per € _____ 10 _____ +Iva (costo unitario scansione/paziente eccedente).

Il numero delle scansioni o dei pazienti, rilevato congiuntamente dalle parti all'inizio del periodo contrattuale, è indicato di seguito. Per il numero di scansioni/pazienti alla fine dell'anno contrattuale, farà fede la rilevazione del tecnico GEMSI risultante dal rapporto da questi consegnato all'Utente. Non saranno considerate, ai fini della revisione di cui sopra, le eccedenze inferiori a _____.

Numero scansioni/pazienti _____ Data _____

Note:



LEGENDA CONTRATTI SISTEMI ECOGRAFICI

YNC Codici Must	CARE CA	LIGHT LA
Servizio		
Tempo di <i>Risoluzione</i>	Entro 2gg Manutenzione programmata	Entro 3gg Manutenzione programmata
Attività	Manutenzione correttiva	Manutenzione correttiva
Copertura Oraria	Standard (8-17)	Standard (8-17)
Giorni Lavorativi	5/7	5/7
Parti	Parti Standard	Parti Standard
Sonde	Illimitate Standard	Escluse
insite	Sempre se Supportata	Escluso

Note:



CONTRATTO SERVIZI

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto GEMSI concorda di fornire al cliente, e il cliente di ricevere da GEMSI, i servizi standard e opzionali indicati dal cliente nelle condizioni particolari e di seguito descritti, per la Durata del Contratto e per tutte e sole le Apparecchiature di cui all' "Elenco Apparecchiature".

1. DURATA

Il presente contratto è effettivo dalla data indicata nell' "Elenco Apparecchiature" come "data inizio servizio" e rimane in vigore fino alla data ivi indicata come "data fine servizio".

2. SERVIZI

I Servizi di seguito elencati sono forniti dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì, salvo i giorni festivi, nell'ambito delle ore ordinarie stabilite dal CCNL per l'industria metalmeccanica privata; a tale orario si fa riferimento come "Orario del Servizio Standard".

Il Tempo di Copertura ordinario può essere prolungato a scelta del Cliente, come indicato nelle Condizioni Particolari (di seguito, "Orario Prolungato del Servizio").

Al di fuori della copertura oraria indicata nelle Condizioni Particolari, ogni ora di lavoro effettuata darà luogo ad una fatturazione supplementare rispetto al canone convenuto (vedi Allegato 1: "Listino Prezzi tariffa oraria servizi aggiuntivi").

Per le sole apparecchiature ecografiche, qualora oggetto del presente contratto, la risoluzione del guasto sarà garantita entro i giorni lavorativi stabiliti (come specificato in tabella "LEGENDA CONTRATTI SISTEMI ECOGRAFICI") a partire dalla ricezione della richiesta di intervento effettuata a mezzo fax o con chiamata al Customer Service Center GEMSI. Nel caso in cui la richiesta di intervento abbia luogo dopo le ore 16:00, la presa in carico della problematica decorrerà dalle ore 08:00 del giorno lavorativo successivo; mentre se la richiesta di intervento è effettuata il venerdì dopo le ore 16:00 la presa in carico della problematica decorrerà dalle ore 08:00 del lunedì successivo o del primo giorno lavorativo utile.

I servizi, oggetto del presente contratto, sono svolti esclusivamente da personale tecnico qualificato sulla base di un'adeguata istruzione, addestramento e/o esperienza secondo quanto necessario. GEMSI si riserva altresì, in casi particolari, la facoltà di incaricare tecnici non dipendenti per l'effettuazione di interventi di manutenzione sulle apparecchiature di sua produzione. Il personale designato sarà adeguatamente istruito e qualificato. Di seguito parleremo in generale di personale di GEMSI per fare riferimento a tutto il personale tecnico coinvolto in servizi di assistenza tecnica.

2.1 Manutenzione Programmata

2.1.1 La Manutenzione Programmata, include la manodopera e le spese di trasferta e consiste in test funzionali, di verifica e di calibrazione, in linea con le indicazioni e con la frequenza prescritte dal produttore, come indicato nell' "Elenco Apparecchiature".

2.1.2 GEMSI e il Cliente concorderanno, all'inizio di ogni anno solare o all'inizio del periodo contrattuale, un calendario annuale per le visite di Manutenzione Programmata per le Apparecchiature indicate nell' "Elenco Apparecchiature".

2.2 Manutenzione Correttiva

2.2.1 La Manutenzione Correttiva include la sostituzione in loco di parti di ricambio e delle eventuali parti speciali scelte ed indicate nelle Condizioni Particolari, con relative spese di trasferta e manodopera

2.2.2 E' responsabilità del Cliente segnalare tempestivamente per iscritto o tramite chiamata al Service Center di GEMSI, la necessità di interventi di natura correttiva, indicando il numero e il nome del sistema, il nome e il numero di telefono della persona da contattare e il difetto riscontrato.

2.2.3 Ove possibile e/o opportuno GEMSI si riserva la facoltà di trasferire presso i propri laboratori le apparecchiature da mantenere al fine di verificarne il corretto funzionamento od effettuare una revisione completa.

2.2.4 In caso di apparecchiature ecografiche portatili, sono garantiti un numero di interventi su chiamata illimitato per la riparazione dei guasti che avverrà tramite trasferimento dell'apparecchiatura presso i nostri laboratori. Tale trasferimento sarà effettuato a mezzo corriere da chiamarsi al numero telefonico allegato. Il costo della spedizione sarà a NS. carico. Le parti di ricambio sostituite rimarranno di proprietà di GEMSI.



2.3 Servizi in Remoto "InSite"

2.3.1 Quale parte della Manutenzione Programmata e/o della Manutenzione Correttiva, GEMSI può, tramite connessione broadband o attraverso internet network, e a condizione che l'Apparecchiatura lo consenta, connettersi remotamente all'Apparecchiatura e procedere ad interventi tecnici (inclusi lo scaricamento di software e il monitoraggio proattivo), alle condizioni di cui al presente Contratto. Detto servizio è automaticamente incluso nella Copertura contrattuale Base.

2.3.2 Il Cliente autorizza GEMSI ad installare nelle Apparecchiature e connettere ad esse, ove compatibile, un kit InSite (di seguito, "InSite") che comprende in particolare un Software, un modem e/o un'interfaccia per internet network.

2.3.3 Al fine di installare il kit InSite, il Cliente si impegna a fornire a GEMSI, nello stesso luogo in cui sono ubicate le Apparecchiature, una connessione digitale remota, utilizzando le più idonee tecnologie disponibili, tra cui la VPN (Virtual Private Network) o ADSL, riservata esclusivamente alle operazioni dei Servizi GEMSI in Remoto. Nel caso in cui sia attivabile una connessione VPN, previa verifica di fattibilità, il cliente non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo per la configurazione ed il relativo traffico dati. In caso di connessione ADSL sarà a carico del cliente il costo di attivazione della linea ed il relativo canone oltre ad eventuali costi che esulano dai Servizi prestati da GEMSI. Quest'ultima si impegna a fornire il Router necessario alla connessione e a sostenere i costi del traffico telefonico relativo ai suddetti Servizi.

2.3.4 Il Kit InSite resta di proprietà di GEMSI. Il Cliente non userà, modificherà, disassemblerà, procederà alla retroingegnerizzazione, esaminerà, copierà, cederà o venderà, direttamente o indirettamente, il Kit InSite e in particolare i dati computerizzati, la documentazione o il Software che si trovava o si trova presso il Cliente. GEMSI non attribuisce al Cliente o ad altri nessun'altra licenza d'uso del Kit InSite.

Alla cessazione del presente Contratto, per qualsivoglia ragione, GEMSI potrà disattivare o rimuovere il Kit InSite o qualsiasi parte di esso, usando, se necessario, una connessione in remoto alle Apparecchiature.

2.4 Parti di Ricambio

2.4.1 GEMSI fornirà le Parti di ricambio necessarie a mantenere l'apparecchiatura in buono stato di efficienza. Le parti sostituite (ad eccezione di quelle radioattive o dei materiali contaminati) diverranno di proprietà di GEMSI e saranno rimosse dalla Sede a cura della stessa.

Il cliente sarà l'unico responsabile della conservazione e/o utilizzo in sicurezza di materiali radioattivi e contaminati. Qualora il cliente non restituisse a GEMSI le parti usate o sostituite, GEMSI procederà alla fatturazione delle suddette parti in accordo con i prezzi di listino vigenti in quel momento.

2.4.2 GEMSI potrà utilizzare parti di ricambio di sistemi più evoluti, purchè questo non alteri il funzionamento dell'apparecchiatura.

2.5 Strumenti, Documentazione e Service tools

2.5.1 Per intervenire sulle Apparecchiature, il personale di GEMSI utilizzerà all'occorrenza software, documentazione, strumenti, hardware, kit non di proprietà del Cliente né in licenza al Cliente (di seguito chiamati "Service Tools"). Per comodità, GEMSI potrà tenere i Service Tools sul Sito. Il Cliente con il presente atto consente a GEMSI l'accesso, a titolo gratuito, a un armadietto o un vano in cui riporre detti Service Tools e consentirà anche a GEMSI di procedere, in un qualsiasi momento, alla rimozione di uno o tutti Service Tools.

2.5.2 La presenza di detti Service Tools presso il Sito non attribuirà al Cliente alcun diritto, titolo o licenza d'uso dei medesimi. Qualsiasi accesso, divulgazione o uso di un qualunque Service Tools da parte del Cliente, dei propri dipendenti o altra persona diversa dal personale di GEMSI è severamente vietata. Il Cliente farà del proprio meglio per evitare ogni danno, smarrimento, furto dei Service Tools. La responsabilità di smarrimento, danno e furto dei Service Tools passa al Cliente al momento della loro installazione presso il Sito.

2.6 Rapporti tecnici di intervento

Ogni intervento effettuato sulle Apparecchiature sarà documentato in un rapporto tecnico di servizio, redatto a cura di GEMSI, in cui saranno menzionati per ciascuna Apparecchiatura gli eventuali malfunzionamenti riscontrati e le azioni correttive effettuate per assicurare e/o ripristinare il funzionamento dell'Apparecchiatura.



3. ESCLUSIONI

Il presente contratto **non** copre:

3.1 Servizi su apparecchiature non elencate nell' "Elenco Apparecchiature"

3.2 Tutti i servizi relativi a o derivanti da:

(a) Eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, catastrofi ed eventi naturali (incendi, esplosioni, inondazioni), la natura difettosa di un edificio o di un veicolo;

(b) Variazioni, fluttuazioni o interruzioni nella fornitura di energia elettrica o qualsivoglia malfunzionamento nel sistema di condizionamento dell'aria;

(c) Evento accidentale, urto, dolo, incuria e usura;

(d) Mancata conformità o violazione da parte del Cliente, dei suoi agenti, dipendenti, subcontraenti o terzi relativa a (A) standard o regolamenti tecnici in vigore, o (B) specifiche o istruzioni d'installazione, o (C) manuali utente o di manutenzione generale, o (D) condizioni ambientali d'installazione (ivi incluso a titolo esemplificativo, forniture di energia elettrica, acqua o aria condizionata) (E) istruzioni scritte e raccomandazioni impartite da GEMSI;

(e) Qualsiasi alterazione o conservazione o utilizzo inappropriato (e in particolare qualsiasi uso o operazioni improprie da parte del cliente o qualsiasi procedura di disinfezione pulizia o sterilizzazione inadeguata) ovvero il fatto che qualsivoglia parte dell'apparecchiatura sia stata oggetto di manutenzione non appropriata da parte di personale non GEMSI o non autorizzato da GEMSI a fornire assistenza;

(f) Qualsiasi personalizzazione o modifica eseguita dal Cliente o da un suo rappresentante;

(g) Inadempimento da parte del Cliente ai suoi obblighi di cui al presente Contratto (art. 8);

(h) Utilizzo da parte del Cliente, ovvero dei suoi agenti, dipendenti, subcontraenti o terze parti, delle apparecchiature in combinazione con altre apparecchiature /software/accessori incompatibili con le stesse;

(i) Installazione di parti di ricambio non originali o non compatibili con l'apparecchiatura o in generale danni provocati dall'installazione di parti;

(j) Qualsiasi danno o contaminazione chimica, biologica o radioattiva che richieda decontaminazione;

(l) Qualsiasi danno ad apparecchiature o parti non prodotte da GEMSI causato da difetto di progettazione o produzione delle Apparecchiature

(m) qualsiasi trasferimento dell'Apparecchiatura, non effettuato da GEMSI o dal personale che fornisce assistenza per conto di GEMSI;

(n) qualsiasi modifica, regolazione, riparazione o sostituzione parti effettuata da terzi, senza accordo scritto da parte di GEMSI;

(o) uso in ambienti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate al momento della installazione;

(p) eventuali calibrazioni dell'esposimetro automatico a fronte di un cambiamento relativo a schermi e/o pellicole sia esso temporaneo e/o definitivo;

(q) garanzie fornite dal produttore ovvero relativo ad aggiornamenti delle Apparecchiature, qualora la relativa opzione non sia stata prescelta dal Cliente nelle Condizioni Particolari, indicata nei programmi d'installazione o nei protocolli di certificazione delle Apparecchiature;

(r) inserimento o recupero dati da sistemi di archivio corrotti.

Qualora GEMSI stabilisse, a seguito di opportune indagini, che il vizio o il malfunzionamento segnalato è riconducibile ad una delle cause elencate ai punti precedenti, il Cliente sarà tenuto, nel caso in cui non affidi a GEMSI la riparazione, a rimborsare a GEMSI le spese sostenute per le indagini, alle tariffe in vigore in quel momento.

3.3 Qualsiasi altro servizio non espressamente previsto nel presente Contratto, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richieste da parte del Cliente di assistenza tecnica su problematiche specifiche, dimostrazioni o rimozione di materiali.

3.4 Tutti i servizi relativi a successive modifiche e/o aggiornamenti legati ad upgrade e/o installazioni di reti PACS o di



sistemi di reti per archiviazione di immagini.

3.5 La fornitura e manutenzione di una linea telefonica o altro tipo di connessione per il collegamento e la diagnosi remota, laddove l'apparecchiatura lo consente.

3.6 Integrazione sull'apparecchiatura coperta da contratto di workstation aggiuntive o network o modifiche relative ad indirizzi IP.

3.7 La fornitura da parte di GEMSI di qualsivoglia apparecchiatura intera o accessorio o materiale di consumo, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- batterie
- materassini, poggiatesta e pedane
- mezzi di contenzione e accessori per il posizionamento paziente
- compressori plastici per mammografia o radiologia
- protezioni viso
- cover
- cavi ECG, elettrodi, cavi sonde APA, mantici respiratori, sensore O2, pletismografi, sistemi "Extra Confort" del paziente (ad es MR Music)
- materiali di consumo in genere (dischi ottici, DAT, carta e inchiostro per stampanti, gel, batterie, etc.)
- fantocci di calibrazione
- cassette radiografiche, magazzini distributori e raccoglitori, schermi di rinforzo, materiale da camera oscura
- iniettori, stampanti e videoregistratori anche se collegati all'apparecchiatura se non diversamente specificato nel contratto
- materiale di consumo e parti di ricambio necessarie all'esecuzione delle manutenzioni preventive programmate (PM)
- telecamere e sistemi di videosorveglianza
- sistemi UPS parziali e/o Totali
- quadri elettrici/sezionatori installati su esplicita indicazione del Cliente e non facenti parte della configurazione di fabbrica della macchina
- apparati di refrigerazione e condizionamento Sala Tecnica
- testine delle stampanti e dei videoregistratori.

3.8) I servizi di assistenza sui **Ciclotroni**, non includono:

- La manutenzione preventiva dei targets, rimozione e re installazione degli stessi targets prima e dopo gli interventi manutentivi.
- Implementazione ed esecuzione della procedura di rotazione dei targets. In funzione del livello di attività media e delle condizioni operative del sistema (numero di ore di utilizzo, corrente accumulata, etc.), il Cliente concorderà con GE la frequenza di rotazione dei targets
- La sostituzione dei filtri dei targets
- Parti dei targets (se non diversamente specificato nelle condizioni particolari del presente contratto)
- Quanto espressamente indicato nel Manuale Operatore a carico dell'Utilizzatore.

3.9) Per i sistemi di **Risonanza Magnetica** i servizi di assistenza non includono:

- i servizi al sistema di raffreddamento ad acqua, sia esso fornito dal cliente o da GEHC e i servizi conseguenti a guasto al sistema di raffreddamento ad acqua o ad inadeguata fornitura di acqua refrigerata.
- la fornitura di criogeni o l'intervento correttivo a qualsiasi parte del sistema o del magnete in caso di perdita dei criogeni imputabile a negligenza del Cliente per inadeguata alimentazione elettrica o inadeguata fornitura di acqua refrigerata all'impianto criogenico o comunque in caso di sistema privo di connessione insite per il monitoraggio del magnete (SHEM, MM3).
- l'assistenza/sostituzione delle bobine vendute dopo la consegna dell'Apparecchiatura salvo nel caso in cui ciascuna di queste sia espressamente inclusa nella copertura contrattuale.

Ogni aggiunta all'installato base delle bobine coperte comporterà una revisione del Prezzo Totale Annuo.

3.10) Per I sistemi **Ecografici**: sono escluse dal presente contratto le sonde Transesofagee e sonde Volumetriche mod. 3V, 4V e le Endocavitare salvo diversa ed esplicita indicazione nel presente contratto.



4. PREZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1 Prezzo dei Servizi

4.1.1 Il Prezzo Totale Annuo che il Cliente pagherà per i Servizi è indicato nell' "Elenco Apparecchiature"

4.1.2 Il Prezzo Totale Annuo comprende i Canoni Periodici, la periodicità dei quali è indicata nelle Condizioni Particolari. Per ciascun periodo di pagamento dei Canoni Periodici, GEMSI calcolerà l'importo totale che il Cliente deve pagare ed emetterà nei confronti del Cliente la relativa fattura.

4.1.3 La revisione del Prezzo Totale Annuo e dei Canoni Periodici corrispondenti a (i) aggiunta o rimozione di una delle Apparecchiature dell' "Elenco Apparecchiature"; oppure (ii) la modifica dei Servizi Opzionali o delle Opzioni, indicate nelle Condizioni Particolari e relative alle Apparecchiature di cui nell' "Elenco Apparecchiature", dovrà sempre essere formalizzata mediante comunicazione scritta firmata da entrambe le Parti (vedi anche art.9) con conseguente modifica di:

- "Elenco Apparecchiature";
- Condizioni Particolari;
- Prezzo Totale Annuale modificato sulla base del listino di GEMSI in vigore.

4.1.4 Tutte le quote riportate e altre somme indicate sono da intendersi IVA esclusa.

4.2 Prezzo dei Servizi Aggiuntivi

Per i Servizi Aggiuntivi e le opzioni non incluse nella copertura contrattuale base forniti da GEMSI, il prezzo dipenderà dal listino in vigore e sarà incluso nel totale annuale indicato nelle Condizioni Particolari.

4.3 Condizioni di Pagamento

4.3.1 Il canone base annuo sarà fatturato trimestralmente in via anticipata. Tutte le fatture dovranno essere pagate entro 90 giorni dalla data della stessa. In ogni caso di ritardo nel pagamento decorreranno a favore della GEMSI, senza necessità di messa in mora, gli interessi calcolati in base al tasso EURIBOR maggiorato di 7 punti.

4.3.2 I pagamenti vanno effettuati a mezzo bonifico bancario, valuta fissa per il beneficiario, su un conto che sarà comunicato da GEMSI al Cliente oppure a mezzo addebito bancario autorizzato.

4.3.3 Qualsiasi tassa, imposta, onere o contributo, anche futuro, comunque relativo al presente contratto, o gravante sui corrispettivi o sulle prestazioni che ne formano oggetto è a carico esclusivo del Cliente, ad eccezione delle sole imposte per legge gravanti sulla GEMSI (es. le imposte sul reddito).

4.3.4 Il pagamento puntuale da parte del Cliente di ogni importo dovuto ai sensi del presente Contratto alla relativa data di pagamento costituisce un elemento essenziale del presente Contratto.

5. CONTRATTI DI MANUTENZIONE PREESISTENTI

5.1 Qualora il Cliente avesse già un contratto di manutenzione in essere con altri produttori di apparecchiature o fornitori di servizi su una qualunque delle apparecchiature o se una qualunque delle apparecchiature fosse coperta da garanzia fornita da GEMSI o da un altro fornitore di Servizi, i termini di tali accordi non saranno in nessun modo superati dal presente contratto e GEMSI non si assumerà nessun obbligo sotto tali accordi.

5.2 Le condizioni di detto contratto non si applicheranno alle Apparecchiature coperte da detti contratti o garanzie prima della loro naturale scadenza o risoluzione. Il Cliente farà ogni ragionevole sforzo per una celere, lecita e adeguata cessazione di detti contratti.

6. DICHIARAZIONE DI RIFIUTO/INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

GEMSI può rifiutare di fornire i Servizi in relazione ad Apparecchiature per le quali non sia in grado di ottenere le Parti di Ricambio o Parti Sostanzialmente Equivalenti o Parti ricondizionate secondo le norme vigenti, come a titolo esemplificativo nel caso di End of Product Life o per apparecchiature che siano commercializzate da più di dieci (10) anni; in tal caso, dopo avere informato il Cliente per iscritto di detta situazione, il Prezzo Totale Annuale sarà ridotto prorata.

7. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI SPECIFICI DEL CLIENTE

Nel corso della Durata del presente Contratto, il Cliente si farà carico di tutti i costi e le spese ed assumerà ogni responsabilità derivante dagli obblighi consistenti nel:

7.1 Per le apparecchiature Ciclotrone e moduli di sintesi, eseguire tutte le operazioni di Manutenzione Preventiva ordinaria a carico del cliente) come specificato nel Manuale dell' Operatore (nella sua revisione più aggiornata). Il cliente è tenuto ad ordinare per tempo a GEMSI il materiale necessario per eseguire la manutenzione, il cui elenco è definito nell'Allegato 9



e successive modifiche ed integrazioni. Al termine di ogni intervento di manutenzione di sua responsabilità, il Cliente visiterà copia della "check list" contenuta nel manuale Operatore a conferma di esecuzione delle operazioni richieste. Tutte le "check list" così compilate saranno archiviate nell'apposito Libro Macchina (Log Book) e dovranno essere messe a disposizione di GEMSI in un qualsiasi momento la stessa ne faccia richiesta. Le operazioni dovranno essere svolte solo ed esclusivamente da un Operatore Abilitato.

7.2 Mantenere (a) il Sito (e dove applicabile, per RM, la gabbia di Faraday, incluse le porte e i pannelli) e (b) l'ambiente tecnico-operativo (incluso il controllo di temperatura e umidità, la qualità dell'energia elettrica e il sistema anti-incendio e per RM il condotto di evacuazione dei gas criogeni- 'Quench Pipe') in condizioni consone all'operatività delle Apparecchiature;

7.3 Fare in modo che le Apparecchiature siano utilizzate in conformità alle norme applicabili;

7.4 Utilizzare le Apparecchiature solo in conformità alle raccomandazioni previste nella Documentazione relativa alle Apparecchiature;

7.5 Fare in modo che tutto il personale autorizzato ad utilizzare le Apparecchiature sia adeguatamente addestrato al corretto utilizzo delle stesse;

7.6 Garantire adeguate condizioni di sicurezza durante la fornitura dei Servizi sul proprio sito e in particolare fare in modo che, prima della fornitura di ogni servizio, le Apparecchiature siano perfettamente pulite e del tutto prive di materiali potenzialmente infettivi e di fluidi biologici. In particolare, il cliente si obbliga a conformarsi a tutte le Leggi di Igiene, Salute e Sicurezza sul Lavoro, in vigore al momento della stipula del contratto e durante l'intera durata dello stesso, al fine di prevenire eventuali infortuni o incidenti dei Lavoratori GEMSI che opereranno presso la sua struttura. Di conseguenza, durante ogni intervento da parte del personale di GEMSI presso ciascuna Sede, il Cliente si impegna a:

- adottare ogni misura per prevenire la trasmissione di agenti infettivi trasmessi attraverso il sangue e/o fluidi biologici;
- conformarsi agli standards di condotta da seguirsi in caso di incidenti che implicino un'esposizione al sangue e/o a fluidi biologici.

Il personale di GEMSI potrà sospendere la manutenzione o le attività di riparazione e disconnettere le Apparecchiature qualora ritenga che ci sia un rischio per la sua sicurezza e salute. In tal caso, il personale di GEMSI dovrà tempestivamente informare il Cliente che adotterà tutte le misure necessarie a far sì che l'Apparecchiatura sia al sicuro e non costituisca oggetto di rischio per la salute e la sicurezza del personale di GEMSI.

7.7 Nell'ambito delle proprie responsabilità di sicurezza, il Cliente dovrà garantire la presenza di almeno uno dei suoi operatori durante gli interventi del personale GEMSI, soprattutto qualora il Servizio fosse fornito al di fuori del normale orario di lavoro. In alternativa, GEMSI sarà autorizzata a fatturare al cliente, alle tariffe in vigore, la presenza di un ulteriore proprio tecnico.

7.8 Redigere un piano di prevenzione che individui i rischi e le misure di prevenzione adottate al fine di garantire le condizioni di sicurezza ed igiene, piano applicabile dal personale di GEMSI durante la fornitura di Servizi presso il Sito.

7.9 Regolare l'accesso e lo stazionamento del personale e dei pazienti in particolare nelle diagnostiche di Risonanza Magnetica.

7.10 La gestione dei controlli delle Apparecchiature da parte delle competenti autorità sarà sotto la responsabilità esclusiva del Cliente. Il Cliente adotterà, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le misure richieste da modifiche regolamentari e, in particolare, il Cliente intraprenderà tutte le attività necessarie in relazione alla conoscenza ed applicazione di norme di legge e regolamentari applicabili alle Apparecchiature.

7.11 In caso di intervento per Servizi in Remoto in conformità agli Articoli 3.3, e /o all'Allegato 4, il Cliente s'impegna a delegare ad un suo dipendente o ad un suo rappresentante, appositamente autorizzato, che abbia la necessaria esperienza nell'adoperare le Apparecchiature, l'incarico di porre in essere le operazioni e le regolazioni indicate da GEMSI e se ne assume tutte le conseguenti esclusive responsabilità.

7.12 Mettere le apparecchiature a disposizione del personale GEMSI per tutto il tempo necessario alla prestazione del Servizio, anche oltre il normale orario di lavoro.

8. APPARECCHIATURE COPERTE DAL CONTRATTO: AGGIUNTA E RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE

Il cliente prende atto che i Servizi oggetto del contratto non possono estendersi automaticamente alle Apparecchiature installate dopo la Data di inizio del contratto stesso. Quanto descritto nell' "Elenco Apparecchiature" potrà essere modificato solo alle seguenti condizioni:

8.1 Nel caso in cui una qualsiasi delle Apparecchiature indicate nell' "Elenco Apparecchiature" debba essere definitivamente accantonata, il Cliente potrà chiedere per iscritto a GEMSI di interrompere i Servizi in relazione a tale



apparecchiatura con preavviso di almeno novanta (90) giorni. I Canoni Periodici relativi a tale apparecchiatura cesseranno di essere applicati dalla scadenza del periodo di preavviso, sempre che il cliente abbia dato a GEMSI adeguata prova della non imputabilità della causa.

8.2 A richiesta del Cliente, GEMSI potrà fornire i Servizi su Apparecchiature non comprese nell' "Elenco Apparecchiature" solo a seguito di una modifica concordata del Contratto, e quindi dell' " Elenco Apparecchiature" e del Prezzo Totale Annuo.

9. DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE DEL CLIENTE

Il cliente concorda che GEMSI ha sottoscritto il presente contratto in fede a quanto da lui dichiarato e garantito: tutte le apparecchiature sono in un buono stato di funzionamento, e sono state opportunamente mantenute in accordo con le raccomandazioni del produttore prima dell'inizio del presente contratto, fatto salvo quanto in contrario sia stato dichiarato specificamente per iscritto a GEMSI. Il Cliente dichiara e garantisce di possedere i requisiti di legge per utilizzare in esclusiva le Apparecchiature presso ciascuna Sede in qualità di operatore sanitario.

10. GARANZIE GEMSI

10.1 GEMSI garantisce che i Servizi verranno forniti, in base al presente Contratto, in maniera professionale da personale competente ed addestrato.

10.2 Tutte le Parti di Ricambio utilizzate per la fornitura dei Servizi sono conformi alle specifiche fornite dal produttore e sono dotate delle stesse caratteristiche operative delle parti sostituite.

10.3 Resta inteso che GEMSI non sarà responsabile nei confronti del Cliente salvo quanto diversamente previsto in altre clausole contrattuali, per danni di qualsivoglia natura, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, perdite di profitto, avviamento, danno all'immagine, o danni e spese derivanti da richieste di terzi.

GEMSI non sarà in nessun caso responsabile per danni derivanti direttamente o indirettamente da manipolazione o da uso errato delle Apparecchiature.

La responsabilità totale di GEMSI per danni nei confronti del Cliente non potrà mai eccedere la porzione del prezzo totale annuale che il Cliente deve pagare per l'anno durante il quale si è verificato l'evento che ha determinato la responsabilità di GEMSI.

11. PRIVACY

11.1. GEHC si impegna a rispettare le leggi ed i regolamenti applicabili per la protezione dei dati personali e/o sensibili che riguardano i pazienti del Cliente a cui GEMSI può avere accesso nell'ambito dell'esecuzione di quanto spettante per obbligo di cui al presente contratto. A tal fine, GEMSI mette in campo azioni tecniche ed organizzative per tener conto dei rischi di alterazione, perdita o accesso non autorizzato o analisi di dati personali di tali pazienti.

GEHC si impegna a salvaguardare i suddetti dati da accessi e/o trattamenti illeciti, e di utilizzare tutte le misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 196 del 2003 (Codice sul Trattamento dei dati personali).

Si precisa che il Trattamento avverrà al solo scopo di fornire i Servizi richiesti dal Cliente. Sarà il Cliente ad indicare le modalità e a definire il grado di autorizzazione agli accessi ai sistemi di rete nell'ambito di altri accordi stipulati con il Cliente. Il trattamento avviene esclusivamente da personale, interno e/o esterno, appositamente autorizzato.

In caso di rescissione degli accordi stipulati tra GEMSI ed il Cliente, GEMSI potrà, a propria discrezione, distruggere tali dati o restituire al Cliente tutte le copie, a meno che GEHC non venga autorizzata dal Cliente a custodire tali informazioni per scopi specifici o a meno che GEMSI sia impedita dal fare ciò, per esempio dalla legge, nel qual caso i dati saranno custoditi in modo confidenziale e non saranno elaborati per nessuno scopo tranne che per quelli necessari per il rispetto degli obblighi di legge.

Altri elementi, che contribuiscono a garantire un ambiente sicuro per i dati elaborati dall'Apparecchiatura messa in rete, come il Cliente e le sue reti per la fornitura di telecomunicazione, non sono sotto il controllo di GEMSI, e quindi non sono sotto la sua responsabilità. GEMSI invita i propri clienti ad utilizzare le best practice industriali che includono, ma non solo, l'isolamento delle immagini diagnostiche e delle relative reti dalle reti di altre imprese del Cliente, l'isolamento dell'Apparecchiatura in servizio da Internet e da altre reti aperte, la limitazione degli accessi mediante firewall, la gestione mediante password utente, la definizione di protocolli per monitorare il traffico di rete per identificare accessi non autorizzati e rendere anonimi o codificare dati personali per quanto sia possibile.

11.2. Nomina del Responsabile esterno del Trattamento. L'esecuzione del presente contratto comporta, come indicato al paragrafo precedente, l'eventualità di trattare, per conto del Cliente, dati personali di pazienti e altri interessati. Posto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 il Titolare di trattamento può designare uno o più responsabili del trattamento nei limiti dei trattamenti effettuati, il Cliente, in veste di Titolare del Trattamento dei dati in proprio possesso,



con la sottoscrizione del presente accordo nomina GEMSI quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" (di seguito, "Responsabile del Trattamento"). Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza in ragione dell'attività oggetto del presente contratto, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'Allegato B (Misure di sicurezza sui dati personali) assicura di:

- individuare in modo adeguato i soggetti, interni e/o esterni, che possono avere accesso ai sistemi informatici che concernono il funzionamento del sistema informativo e vigilare sulla loro attività;
- abilitare gli incaricati con credenziali di autenticazione che abilitino ad effettuare i trattamenti individuati;
- assegnare agli incaricati codice identificativo e parola chiave esclusivi;
- assegnare una o più credenziali di autenticazione per ciascun incaricato;
- fornire agli Incaricati istruzioni in merito alla segretezza della parola chiave e corretta custodia dei dispositivi;
- impostare e gestire un sistema di autenticazione informatica per gli accessi agli strumenti elettronici da parte dei propri incaricati, conforme a quanto previsto dai punti da 1 a 10 del Disciplinare tecnico, allegato B) al D. Lgs. n. 196/2003 anche attraverso l'attivazione di una user-id e password utente;
- fornire istruzioni, ed impostare i sistemi, affinché le parole chiave vengano sostituite almeno ogni 3 mesi (dati sanitari);
- isolare le apparecchiature informatiche con sistemi antintrusione (firewall);
- stabilire processi di monitoraggio della propria rete di assistenza per evitare gli accessi non autorizzati;
- attivare e aggiornare con cadenza almeno semestrale idonei strumenti elettronici atti a proteggere i dati trattati attraverso gli elaboratori del sistema informativo affidato al Responsabile, contro il rischio di intrusione e contro l'azione dei virus informatici;
- aggiornare periodicamente i programmi volti a prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici e a correggerne i difetti;
- controllare che le operazioni di manutenzione via remoto si attengano strettamente alle procedure ed alle istruzioni comunicate e nei limiti e pertinenza di quanto previsto dal capitolato tecnico degli impianti (sistemi) installati
- verificare che, se per ragioni legate alla manutenzione i dati personali debbano essere scaricati via remoto, l'incaricato provveda a rimuoverli e cancellarli dai proprio strumenti e/o da qualsiasi supporto al termine della sessione di lavoro;
- accertarsi che la sessione remota si limiti all'assistenza all'apparecchiatura, all'analisi dei file log, al monitoraggio del funzionamento delle macchine ed al resettaggio del subsistema al fine di ripristinare la situazione;
- trasmettere le immagini attraverso la connettività remota, previa criptazione;
- valutare e adottare le misure di sicurezza idonee e preventive, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati medesimi, per quanto di competenza e relativo alla esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- stabilire sistemi di auditing e controllo per la determinazione degli accessi e delle sessioni degli utenti abilitati;
- assicurare la protezione dei dati e la riservatezza dei dati eventualmente trattati per le caratteristiche dei sistemi adottati dal Titolare;

Resta inteso che la presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al presente contratto e dovrà intendersi revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. "Resta ulteriormente inteso che il Trattamento dei dati di cui al presente articolo è svolto esclusivamente da personale di GEMSI e/o da personale del medesimo gruppo societario di appartenenza (gruppo General Electric) e/o da collaboratori esterni, in ogni caso appositamente incaricati e debitamente autorizzati (Incaricato). Ogni Incaricato è stato appositamente informato e formato in materia di privacy e sui Trattamenti consentiti nell'ambito del servizio prestato.

11.3. Entrambe le Parti riconoscono che il contenuto di questo Accordo così come qualunque relativa informazione (incluso qualunque segreto commerciale) ("Informazioni Confidenziali") siano confidenziali. Entrambe le Parti concordano su non usare le Informazioni Confidenziali (eccetto che per gli usi qui consentiti) e non condividere le Informazioni Confidenziali con terze parti o con altri impiegati che non hanno bisogno di conoscerle per svolgere attività a cui sono obbligati da questo Accordo.

Tali obblighi non saranno applicati o cesseranno di essere applicati a qualunque Informazione Confidenziale che:

- i) sia o divenga, al tempo della sua rivelazione, di dominio pubblico tranne che per la violazione di questo Accordo;



- ii) una parte può dimostrare che era conosciuta prima della rivelazione e non è soggetta ad alcun obbligo di confidenzialità;
- iii) legalmente divenga disponibile ad una parte tramite una fonte di una terza parte non in violazione di alcun obbligo di confidenzialità;
- iv) debba essere rivelata per prescrizione di legge.

Questo obbligo di confidenzialità sarà valido per tre (3) anni dal termine o scadenza di questo Accordo.

12. PROPRIETA' INTELLETTUALE

12.1 Il Cliente con il presente Contratto, accetta e riconosce di non possedere nessun altro diritto oltre a quello non esclusivo, individuale e non trasferibile di utilizzare ciascun Software al quale potrà avere accesso, installato da GEMSI quale parte dei suoi Servizi di cui al presente Contratto. GEMSI, o la persona dalla stessa designata, è e rimarrà la sola proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale del o relativi al Software, ivi compresa ogni modifica specifica o adattamento realizzato per Cliente. Pertanto, il Cliente non acquisterà alcun diritto sul Software o relativo ad esso o ai supporti con cui è consegnato. Il Cliente si impegna a non riprodurre, modificare, decompilare, tradurre, adattare o altrimenti modificare il Software se non nei limiti in cui ciò sia richiesto dalla legge.

12.2 Ogni licenza d'uso fornita al Cliente all'interno di questo contratto è da intendersi fornita a scopo interno e professionale legato all'operatività dell'apparecchiatura e terminerà automaticamente al termine di detto contratto, qualunque sia la causa.

12.3 Il Cliente dovrà, inoltre, mantenere in evidenza su ciascuna copia del Software consentita dal Contratto di Manutenzione, anche se parziale, i diritti di proprietà intellettuale spettanti a GEMSI. Sarà considerata, di per sé, grave inadempienza contrattuale del Cliente l'eventuale rimozione della relativa nota dalla copia integrale.

12.4 Il cliente dovrà proteggere GEMSI da e contro ogni lamentela, responsabilità, procedimento, costo, danno, smarrimento o spesa sostenuta da GEMSI a causa di (i) ogni atto del cliente relativo a questo articolo 13, e (ii) dell'utilizzo non autorizzato da parte del cliente o di terzi sia a causa di inadempimento al presente contratto sia per qualunque altra azione negligente o errata da parte del cliente, dei suoi dirigenti, dipendenti, agenti o personale a contratto.

12.5 Il software è fornito « as is » e tutte le garanzie, condizioni, termini, impegni e obblighi, espliciti o impliciti (inclusi, senza limitazioni, garanzie, condizioni, termini, impegni e obblighi imposte dallo statuto, per legge, o altro) sono qui di seguito escluse, nella misura massima consentita dalla legge

13. SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO

13.1 GEMSI potrà subappaltare in tutto o in parte i Servizi a terzi di sua fiducia. Il subappalto non libererà GEMSI dalle proprie obbligazioni nei confronti del Cliente.

13.2 Il Cliente non potrà cedere i propri diritti o obblighi senza il preventivo consenso scritto di GEMSI.

14. RISOLUZIONE/SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando ogni altro diritto di ciascuna delle parti, il presente Contratto può essere risolto:

14.1 per mutuo consenso delle Parti;

14.2 da GEMSI di diritto ex art. 1456 c.c., dietro semplice comunicazione scritta in caso di violazione da parte del Cliente dei propri obblighi contrattuali di cui agli articoli 5.3, 8, 10 e 13;

14.3 senza pregiudizio di quanto sub articolo 14.2, da ciascuna parte in caso di inadempimento dell'altra parte a qualunque obbligo previsto nel contratto se tale inadempimento non venga sanato entro 30 giorni dalla contestazione scritta dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 1454 c.c.;

14.4 da ciascuna parte nel caso in cui l'altra ceda i propri beni ai creditori, sia messa in liquidazione, risulti insolvente o sia dichiarata fallita o sia comunque implicata, di sua volontà o per istanza di terzi, in una procedura concorsuale; la risoluzione avrà effetto all'atto del ricevimento della relativa comunicazione scritta;

14.5 Senza pregiudizio di quanto sub articolo 14.2, In caso di mancato pagamento anche di un solo canone, GEMSI si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 1460 c.c. salvo diversi accordi scritti, nel frattempo intervenuti tra le parti.

14.6 In caso di risoluzione anticipata del presente contratto da parte del Cliente, per cause non attribuibili alla responsabilità della GEMSI, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% dei canoni ancora dovuti, in caso di attivazione dell'opzione EV, l'importo da pagare per la sola componente EV della Proposta sarà pari al 100% dei canoni ancora dovuti.



15. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

15.1 GEMSI non sarà responsabile nei confronti del Cliente salvo quanto diversamente previsto in altre clausole contrattuali, per danni di qualsivoglia natura, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, perdite di profitto, avviamento, danno all'immagine, o danni e spese derivanti da richieste di terzi.

15.2 GEMSI non sarà in nessun caso responsabile per danni derivanti direttamente o indirettamente da manipolazione o da uso errato delle Apparecchiature o del software da parte del personale del Cliente durante l'esecuzione di istruzioni date da GEMSI nel corso di Servizi in Remoto, a norma dell'Articolo 3.3 e/o dell'Allegato 4.

15.3 La responsabilità totale di GEMSI per danni nei confronti del Cliente non potrà mai eccedere la porzione del Prezzo Totale Annuale che il Cliente deve pagare per l'anno durante il quale si è verificato l'evento che ha determinato la responsabilità di GEMSI, a prescindere dalla natura di detta responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, o altro).

15.4 Il cliente riconosce e dà atto che GEMSI non potrà mai essere tenuta responsabile, in qualità di produttore o comunque a titolo extracontrattuale, per un fatto che si verifichi dopo la data di scadenza o risoluzione del presente Contratto, salvo che sia provato come causa dello stesso un precedente inadempimento delle proprie obbligazioni.

15.5 GEMSI non potrà in nessun caso essere responsabile per perdite o danni derivanti dalla circostanza che la stessa non ha individuato o non ha riparato un difetto occulto o altro vizio di progettazione delle Apparecchiature, del Software, delle Parti di Ricambio e delle Parti Speciali non prodotte da GEMSI o derivanti dalla circostanza che un'Apparecchiatura o un software sia utilizzato dal Cliente in maniera non conforme alle istruzioni del produttore. GEMSI non sarà responsabile a titolo contrattuale o extracontrattuale per il servizio di consulenza o assistenza prestato dal personale di GEMSI in relazione a prodotti o sistemi che non siano espressamente indicati come Apparecchiature nell' "Elenco Apparecchiature".

15.6 Si riterrà che il Cliente ha rinunciato a far valere il suo diritto di contestazione nei confronti di GEMSI, dei suoi rappresentanti o agenti o del personale incaricato ad effettuare i servizi di assistenza, qualora il Cliente non comunichi a GEMSI l'esistenza del problema e non presenti il reclamo scritto entro otto (8) giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.

15.7 Il Cliente manleva e terrà indenne GEMSI da ogni responsabilità per eventuale inosservanza di disposizioni di legge ad esso Cliente imputabili ovvero per danni derivanti da violazione dei propri obblighi contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni provocati a terzi da parte del personale ovvero da parte di collaboratori a vario titolo del Cliente stesso.

15.8 Le limitazioni di responsabilità di cui al presente Contratto non si applicheranno alla responsabilità per morte o danno alla persona derivanti dalla colpa o dal dolo di GEMSI.

16. FORZA MAGGIORE

Né GEMSI né il Cliente saranno responsabili per ritardi nell'esecuzione del Servizio dovuti a cause che sfuggono al ragionevole controllo di GEMSI o del Cliente.

Dette cause includono in particolare ritardi nell'approvvigionamento o fornitura di prodotti o parti usate per l'esecuzione del Servizio, quali a titolo esemplificativo la fornitura di criogeni, atti della pubblica autorità, eventi di forza maggiore, scioperi o serrate o altri conflitti sindacali. In caso di ritardo giustificato, GEMSI o il Cliente, beneficeranno di un termine di grazia per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, pari al tempo in cui il ritardo è giustificato.

17. CLAUSOLE VARIE

17.1 Il presente Contratto sarà interpretato secondo la legge Italiana e le Parti accettano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Contratto e che non può essere composta amichevolmente sia soggetta alla giurisdizione e competenza del Tribunale di Milano, ovvero, qualora il Cliente sia un persona giuridica di diritto pubblico, di un tribunale amministrativo competente in relazione al luogo in cui il Contratto deve essere eseguito.

17.2 GEMSI è un contraente indipendente e autonomo rispetto al Cliente. Né il Contratto né i termini o le condizioni in esso contenuti potranno essere interpretati nel senso di dar luogo ad una società, una joint venture o un rapporto di affiliazione tra le Parti. I dipendenti di GEMSI operano sotto il controllo e la direzione esclusiva di GEMSI.

17.3 Nessuna rinuncia a far valere l'inadempimento di qualsivoglia clausola del presente Contratto potrà costituire una rinuncia a far valere ogni precedente, corrente o successivo inadempimento della stessa o di altre clausole del Contratto e nessuna rinuncia sarà efficace se non formalizzata per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della Parte che fa detta rinuncia.

17.4 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto deve essere inviata alla Parte interessata all'indirizzo corrispondente indicato nelle Condizioni Particolari. Le comunicazioni inviate via fax si riterranno ricevute il primo giorno lavorativo dopo l'invio (previa visualizzazione della conferma di trasmissione).

17.5 L'invalidità, in tutto o in parte, di una clausola del presente Contratto non invaliderà altre clausole di esso. Se una o



più parti del presente Contratto sono dichiarate invalide, le restanti parti del Contratto continueranno ad essere valide ed efficaci.

17.6 Nel corso della relazione con i propri clienti, GEMSI potrà trattare dati personali (così come definiti nella normativa di legge applicabile ed in particolare dall d. lgs 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche ed integrazioni concernenti il Cliente, i suoi dipendenti, agenti o fornitori, al fine di rendere più agevole l'evasione degli ordini del Cliente o per svolgere altre attività con il Cliente (interviste sul grado di soddisfazione, indagini di mercato, etc), e per far sì che il Cliente sia informato da GEMSI o da terzi su offerte, prodotti, servizi o riceva altra informazione utile. Detti dati personali potranno essere condivisi con società facenti parte del gruppo di GE Medical Systems, con aziende General Electric o con terzi selezionati a tal fine.

In taluni paesi, i clienti, i loro dipendenti, agenti e fornitori hanno diritto di accedere e rettificare i propri dati personali ed il diritto di opporsi al trattamento, in particolare a quello per finalità di direct marketing. Detti diritti possono essere esercitati inviando una richiesta al rappresentante di GEMSI. Il Cliente deve far sì che l'eventuale comunicazione a GEMSI di dati personali concernenti i dipendenti, agenti e fornitori del Cliente sia conforme alla normativa applicabile e che i medesimi siano stati informati della presente comunicazione.

17.7 Salvo diversa previsione, il presente Contratto costituisce l'accordo completo ed esaustivo dei termini contrattuali tra le Parti e sostituisce ed invalida ogni precedente trattativa, comunicazione, dichiarazione e impegno, orale o scritto, tra le Parti in relazione all'oggetto del presente Contratto. Il presente contratto non può inoltre essere modificato se non con documento scritto e firmato da rappresentanti debitamente autorizzati dalle rispettive parti.

17.8 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

In caso di conflitto tra le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali e i rispettivi allegati, salvo diverso accordo scritto firmato da entrambe le Parti detti documenti prevarranno nel seguente ordine:


Condizioni Particolari,

Condizioni Generali di cui al presente atto,

Allegati al presente Contratto, che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare mediante la sottoscrizione del presente Contratto.

GE Medical Systems Italia SpA

Firma Cliente:



Stefania Lovisatti - Procuratore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 4.3, art. 10, art. 14, art. 15, art. 17.1

Per espressa accettazione:

Data:

Firma Cliente:



Definizioni

Al fine del presente Contratto/Accordo, i termini di seguito riportati avranno assunto il seguente significato:

- 1.1. Per **"Accessori"** si intendono tutti gli elementi che non sono Parti di Ricambio o Parti Speciali, che sono esclusi dal presente Contratto e che possono essere acquistati presso GEMSI o presso terzi.
- 1.2. Per **"Kit Insite"** si intende il Kit di cui all'art. 3.3.
- 1.3. Per **"Contratto"** si intende congiuntamente le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali, nonché i relativi documenti allegati.
- 1.4. Per **"Corsi Applicativi"** si intendono i giorni e/o le ore di addestramento e/o supporto fornito in loco o a distanza ai dipendenti del Cliente che utilizzano l'Apparecchiatura fabbricata o venduta dalla GEMSI, nel caso in cui la/le relativa/e Opzione/i sia/siano stata/e selezionata/e dal Cliente di volta in volta ai sensi delle Condizioni Particolari e di quanto previsto nell'Allegato 6.
- 1.5. Per **"Manutenzione Correttiva"** si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI al fine di riparare il guasto o il malfunzionamento dell'apparecchiatura, come meglio specificato nel presente contratto.
- 1.6. Per **"Cliente"** si intenderà il Cliente così come definito nelle Condizioni Particolari.
- 1.7. Per **"Sito del Cliente"** si intende la specifica ubicazione geografica oppure il veicolo associato ad una specifica area geografica in cui il Cliente utilizzerà l'Apparecchiatura, così come indicato nelle Condizioni Particolari.
- 1.8. Per **"Documentazione"** si intendono i manuali relativi alle Apparecchiature, alle Parti di Ricambio e alle Parti Speciali, inclusa ogni altra documentazione relativa all'uso, alla manutenzione, alla riparazione e ad altri servizi connessi.
- 1.9. Per **"Apparecchiatura"** si intendono le strumentazioni di diagnostica per immagini o di radiofarmacia definite nell'"Elenco Apparecchiature", ivi incluse le relative periferiche ed elementi opzionali.
- 1.10. Per **"GEMSI"** si intende GEMSI così come definita nelle Condizioni Particolari.
- 1.11. Per **"Manutenzione Correttiva Limitata"** si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI al fine di riparare il guasto o il malfunzionamento dell'apparecchiatura rilevato dal Cliente o dalla GEMSI, nei limiti di un numero specifico di interventi correttivi selezionati dal Cliente e comunque riportati nelle Condizioni Particolari.
- 1.12. Per **"Servizi Opzionali"** si intendono i servizi aggiuntivi selezionati dal Cliente nelle Condizioni Particolari, eseguiti da, o per conto di, GEMSI in aggiunta ai Normali Servizi forniti.
- 1.13. Per **"Canone Periodico"** si intenderà la/le frazione/i del Prezzo Totale Annuale, calcolato dalla GEMSI, e pagabile dal Cliente a GEMSI (art. 5)
- 1.14. Per **"Manutenzione Programmata"** si intende i servizi eseguiti da, o per conto di, GEMSI, con la periodicità raccomandata dal produttore e/o imposta da norme tecniche di regolamento in vigore, dirette a ridurre i rischi di malfunzionamento e a mantenere l'operatività delle apparecchiature ad un livello che ne assicuri il normale utilizzo, come meglio specificato nel presente contratto. La Manutenzione Programmata non include la sostituzione di elementi dell'Apparecchiatura o di parti di essa soggette a deterioramento.
- 1.15. Per **"Servizi in Remoto"** si intendono gli interventi di GEMSI da postazione remota su apparecchiature compatibili con tale servizio. GEMSI effettua i Servizi in remoto attraverso la piattaforma tecnologica denominata Insite inclusa nel servizio Standard se l'apparecchiatura lo consente, e qualora il Cliente metta a disposizione una connessione a Banda Larga per l'accesso.
- 1.16. Per **"Istruzioni di Modifica sul Campo"** (FMI) si intendono le modifiche di sicurezza e/o gli aggiornamenti dell'apparecchiatura prescritti o raccomandati dal produttore ovvero richiesti dalla normativa applicabile e inclusi nei Servizi Standard forniti da GEMSI.
- 1.17. Per **"Tempo di risposta"** si intende il periodo di tempo, nell'ambito della copertura contrattuale scelta dal Cliente, e con il solo riferimento alla Manutenzione Correttiva, che intercorre dal momento della registrazione da parte del Customer Service Center della richiesta di intervento fino a: (1) il momento in cui il Lavoro di Manutenzione Correttiva inizia presso il Sito del Cliente ovvero (2) il momento in cui viene stabilita la connessione con l'Apparecchiatura al fine di fornire l'anzidetto Servizio in remoto.
- 1.18. Per **"Servizi"** si intendono tutti i servizi selezionati dal Cliente nelle Condizioni Particolari, siano essi Servizi Standard e/o Opzioni, forniti da, o per conto di, GEMSI al Cliente, ai sensi del presente Contratto.



- 1.19. Per **"Fornitore del Servizio"** si intende qualsiasi terzo, persona fisica o giuridica, al quale GEMSI abbia subappaltato parte dei Servizi nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali
- 1.20. Per **"Visita presso il Sito"** si intenderà la visita da parte di GEMSI o del Fornitore del Servizio presso il Sito del Cliente al fine della fornitura dei Servizi.
- 1.21. Per **"Parti di Ricambio"** si intendono tutte le parti necessarie per provvedere alla Manutenzione Correttiva oppure ovvero alla Manutenzione Correttiva Limitata come descritto nella Documentazione, ad esclusione di tutte le Parti Speciali.
- 1.22. Per **"Condizioni Particolari"** si intende quanto precedentemente riportato nel contratto, in particolare l' "Elenco Apparecchiature", i Servizi Standard, i Servizi Opzionali, il Prezzo Totale Annuale e i termini di pagamento.
- 1.23. Per **"Parti Speciali"** si intendono alcune specifiche parti di ricambio indicate nella Legenda Contratti Harmony alle Condizioni Particolari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Tubi Radiogeni, Detettori digitali, fotomoltiplicatori, detettori, cristalli, bobine, criogeni.
- 1.24. Per **"Servizi Standard"** si intendono i servizi che eseguiti da, o per conto di, GEMSI ai sensi del presente Contratto come meglio specificato nelle Condizioni Particolari.
- 1.25. Per **"Software"** si intende un programma per l'elaborazione o la compilazione di dati installato su un supporto fisico o su qualsiasi mezzo che permetta al programma stesso di funzionare direttamente o indirettamente tramite il supporto di uno strumento o di un'apparecchiatura
- 1.26. Per **"Sostanzialmente Equivalente"** si intendono elementi o parti dell'Apparecchiatura che, il venditore e la modalità, definiscono sostanzialmente simili per tecnologia e funzionalità alle Parti di Ricambio, alle Parti Speciali oppure all'Apparecchiatura stessa.
- 1.27. Per **"Servizi Supplementari"** si intendono qualsiasi Servizio fornito da GEMSI su richiesta del Cliente e che può essere collegato al contratto pur non essendo inizialmente ricompreso nell'originario oggetto del Contratto. I Servizi Supplementari saranno forniti senza che sia necessaria una modifica firmata delle Parti di tutti termini del presente Contratto ad eccezione dei termini relativi al Prezzo Totale Annuale.
- 1.28. Per **"Prezzo Totale Annuale"** si intende il prezzo annuale dovuto dal Cliente e calcolato da GEMSI per la fornitura di tutti i Servizi relativi all'Apparecchiatura di cui al presente Contratto come specificato nelle Condizioni Particolari.
- 1.29. Per **"Garanzia di Uptime"** si intenderà la garanzia data dalla GEMSI al Cliente con riguardo all'operatività dell'Apparecchiatura ove l'opzione sia stata scelta e indicata alle Condizioni Particolari (allegato 7).
- 1.30. Per **"Deterioramento"** si intende i cambiamenti delle condizioni fisiche dell'Apparecchiatura (o di parti di essa) causati dal normale utilizzo e dall'invecchiamento.
- 1.31. Per **"Giorno di Lavoro"** si intende ogni giorno della settimana esclusi il sabato, la domenica ed altre festività nazionali.



ALLEGATO 1



rev 3

HBS-Tariffe di fatturazione oraria

Prezzi IVA Esclusa. Validita' sino al 31.12.2014

				2014
CLASSE 1	RADIOLOGIA TRADIZIONALE			
Mamma; Seno 500T-600T		ora lavoro	norm.	€114.70
RAD; Silhouette; Compax; Compact		ora lavoro	straord.	€131.09
Mobile RAD; AMX/VMX		ora viaggio	norm.	€114.70
		ora viaggio	straord.	€130.76
CLASSE 2	RADIOLOGIA ALTA TECNOLOGIA			
Mamma; Seno 700T-800T; DMR;		ora lavoro	norm.	€169.51
Alpha RT/ST; Performa; Diamond		ora lavoro	straord.	€193.97
RAD; Proteus		ora viaggio	norm.	€169.51
R&F; All		ora viaggio	straord.	€193.24
Mobile R&F; OEC; Stenoscop				
CLASSE 4	TAC, MR, PET, IT, MEDICINA NUCLEARE, VASCOLARE, X-RAY DIGITALE			
		ora lavoro	norm.	€217.21
		ora lavoro	straord.	€250.71
		ora viaggio	norm.	€217.21
		ora viaggio	straord.	€249.79
SISTEMI ECOGRAFICI + BMD	VOLUSON, VIVID, LOGIQ			
		ora lavoro	norm.	€155.00
		ora lavoro	straord.	€177.00
		ora viaggio	norm.	€155.00
		ora viaggio	straord.	€177.00
DIRITTO DI CHIAMATA				
			0-20 km	€100.49
			> 20 km	€187.78

Si fa presente che per l'ordine di sole parti, con manodopera esclusa, verrà applicata una maggiorazione di 30 euro per le spese di spedizione.

Qualora venissero richieste spedizioni che necessitano di trasporti speciali, il prezzo verrà riportato nel preventivo.



ALLEGATO 8

OPZIONE REVIVE

Il Cliente che avrà scelto di attivare questa opzione su una o più apparecchiature oggetto del contratto di assistenza tecnica, avrà diritto, in aggiunta ai servizi previsti dal Contratto, ad un servizio di assistenza tecnica evolutiva specifico per il sistema/i sistemi prescelti. L'attivazione di tale opzione deriva dall'esigenza del cliente di mantenere le performance del sistema in linea con lo sviluppo clinico e tecnologico disponibile sul mercato per il dato sistema alla data di sottoscrizione del contratto e dall'esigenza di GEMSI di aggiornare le apparecchiature più vecchie per poterne garantire l'assistenza tecnica alle condizioni concordate con il cliente e sottoscritte nel presente contratto.

8.1 AGGIORNAMENTO SISTEMA B5387903

Con decorrenza dalla data di inizio contratto, il cliente avrà diritto di richiedere a GE Medical Systems Italia S.p.A e GE Medical Systems Italia SpA l'obbligo di aggiornare i sistemi in oggetto nel periodo di validità del presente contratto con alcuni accessori e/o software e/o opzioni che GE Medical Systems Italia SpA ha a catalogo e il cui ammontare, al momento della sottoscrizione del contratto, non potrà superare il valore a listino di €32.468, oltre IVA.

Per il presente contratto le parti identificano che il servizio revive prevederà l'aggiornamento dei sistemi con i seguenti articoli:

E4502KY


UPS PARZIALE PER CT LIGHTSPEED

8.2 CONDIZIONI DI RECESSO

In caso di recesso dal presente contratto da parte del Cliente, per cause non attribuibili alla responsabilità della GEMSI, il Cliente sarà tenuto al pagamento pro-rata del valore residuo dell'opzione RV.

GE Medical Systems Italia SpA

Timbro e Firma Cliente



Stefania Lovisatti - Procuratore

Distinti saluti.



Rep. n. _____

del _____

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSICURATIVA E ASSISTENZA TECNICA,

TIPO FUL RISK, PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI N. 1 TOMOGRAFO

ASSIALE COMPUTERIZZATO G.E. MOD. LIGHT SPEED=====

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____, _____

AVANTI A ME

Dottoressa Maria Teresa Garau, Ufficiale Rogante autorizzato a rogare i

contratti e gli atti nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di

Carbonia, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 21 gennaio

2013, si sono personalmente costituiti: =====

1) il Dott. Antonio Onnis, nato a San Gavino Monreale (CA) il 25/10/1952,

C.F. NNSNTN52R25H856N, domiciliato per la carica a Carbonia, nella sede

dell'Ente che rappresenta, il quale interviene nella sua qualità di Commissario

Straordinario e Rappresentante Legale pro tempore dell'Azienda Sanitaria

Locale n. 7 di Carbonia, con sede legale in Carbonia (CI), nella Via Dalmazia

n. 83, c.a.p. 09013, C.F. e partita I.V.A. n. 02261310920, in seguito

denominata per brevità Azienda:=====

2) ditta G.E. Medical System Italia S.p.A. (di seguito denominata per brevità Società)

sede legale e amministrativa via Galeno 36 - 20126 Milano P.I. 03663500969

rappresentata dall'Ing. Marco De Luigi in qualità di Rappresentante legale. =====

PREMESSO CHE

- l'Azienda, con atto deliberativo del Direttore Generale n. _____ del _____, esecutivo ai

sensi della L.R. del 28 luglio 2006, n. 10, ha attivato con la Società, il servizio di

manutenzione assicurativa e assistenza tecnica, tipo *Full Risk*, per il mantenimento in

efficienza dell'apparecchiatura: Tomografo Assiale Computerizzato marca G.E. mod.

Sanitaria Locale n° 7

La Società

Rep. n. _____

del _____

Light speed, sistema B5387903, assegnato all'U.O. di Diagnostica per Immagini del

P.O. C.T.O. di Iglesias, C.I.G. n. _____, =====

Tutto ciò premesso, in esecuzione del predetto atto, le Parti stipulano per mezzo di
corrispondenza e convengono quanto segue: =====

Art. 1 (Premessa) – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto. =====

Art. 2 (Oggetto dell'appalto) – L'Azienda, come sopra rappresentata, affida alla
Società, come sopra rappresentata, che accetta, il SAT tipo *Full Risk*, per un periodo
di anni 3 (tre), del Tomografo Assiale Computerizzato GE mod. Light speed sistema
B5387903, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di
Iglesias. Il servizio di assistenza oggetto del presente Contratto è da intendersi del tipo
assicurativo "*Full Risk*", pertanto la Società s'impegna ad eseguire tutte le riparazioni e
manutenzioni di carattere ordinario e straordinario, nei modi e nei tempi appresso
stabiliti, dietro il pagamento del canone pattuito, prescindendo dal numero degli
interventi richiesti oltre a quelli di manutenzione programmata. Tale servizio
comprende tutte le riparazioni e le sostituzioni dei ricambi occorrenti a seguito del
normale utilizzo delle apparecchiature, come stabilito all'art. 5 (Oneri del SAT). =====

Azienda Sanitaria Locale n° 7

La Società

Art. 3 (Canone contrattuale e modalità di pagamento) – L'importo annuale è di €
58.000,00, con la sola esclusione dell'I.V.A. di legge a carico della A.S.L., da pagarsi
in rate trimestrali posticipate a 90 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio protocollo
A.S.L., sono quelli determinati e dettagliatamente indicati nell'offerta n.821D35 del
24.11.2014 della Società. Qualora fosse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti
delle fatture, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, si concorda che
gli interessi moratori siano dovuti nella misura legale. =====

Art. 4 (Obblighi della società) – La Società si impegna ad eseguire il servizio con le

Rep. n. _____

del _____

modalità e le condizioni di espletamento fissate dal presente contratto, dall'offerta della Società n.821D35 del 24.11.2014, che esplicano le condizioni economiche conseguenti, per quanto non in contrasto col contratto medesimo, che, unitamente alla Deliberazione di affidamento richiamata nella premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati. =====

Art. 5 (Oneri del SAT) – il costo del SAT, come determinato al precedente art. 3, comprende: le spese di viaggio, di trasferta, di pernottamento, vitto e alloggio, permanenza in sede, inclusi i tempi di attesa presso la A.S.L., l'orario di lavoro ordinario e straordinario, e qualunque altra spesa sostenuta per il personale come dall'offerta della Società di cui all'art. 4. =====

La Società s'impegna a garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale e, allo scopo, il SAT comprende:=====

A - interventi urgenti su chiamata, in numero illimitato, entro le 8 ore successive alla chiamata (lunedì – venerdì ore 8,00-17.00); =====

B - interventi di manutenzione preventiva (manutenzioni programmate) nella misura di n° 4 annue a cadenza trimestrale, per tutte le operazioni di manutenzione e/o revisioni utili a prevenire eventuali guasti e garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature.=====

Per ogni intervento effettuato sulle apparecchiature il SAT dovrà redigere un rapporto di lavoro con l'indicazione dei dati d'identificazione dell'apparecchiatura e la descrizione chiara e dettagliata di tutte le operazioni eseguite e dello stato dell'apparecchiatura, nonché ogni e qualsiasi altro dato utile e inerente all'intervento di manutenzione. Ogni rapporto di lavoro, redatto in modo chiaro e leggibile, dovrà essere controfirmato, oltre che dal Tecnico del SAT, dal Responsabile del Servizio o suo delegato e inviato al Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale al seguente indirizzo

Azienda Sanitaria Locale n° 7

La Società

Rep. n. _____

del _____

e-mail: aportas@aslcarbonia.it.=====

Art. 6 (Oneri esclusi dal SAT) - il SAT non comprende: =====

A - le riparazioni rese necessarie dall'uso improprio delle attrezzature;=====

B - le riparazioni dovute a causa di danni provocati da altre attrezzature non fornite

dalla Società;=====

C - le riparazioni dovute a cause conseguenti all'anormale uso di attrezzature o da

cause provocate da caso fortuito o forza maggiore;=====

D - le riparazioni dovute a causa di danneggiamenti colposi e/o dolosi delle

attrezzature, ovvero da interventi di terzi non espressamente autorizzati dalla Società

e/o materiali non conformi alle istruzioni della Società;=====

E - la manutenzione degli impianti esterni alle attrezzature con particolare riferimento

agli impianti elettrici e macchine non fornite dalla Società.=====

F - manomissioni dolose ed eventi naturali =====

Art. 7 (Fermo e dismissione apparecchiatura) - nel caso in cui, con apposita

relazione tecnica della Società, confermata dal Servizio di Ingegneria Clinica

Aziendale e dal Responsabile del Servizio Sanitario interessato, l'apparecchiatura

oggetto del contratto sia dichiarata non riparabile, la ASL non dovrà corrispondere i

ratei residui del relativo canone, computati dalla data del verbale del fuori uso sino alla

scadenza contrattuale. =====

Art. 8 (Materiali di ricambio) - sono incluse nel canone contrattuale tutte le parti di

ricambio necessarie al SAT non espressamente escluse dall'offerta della Società

indicata all'art. 3. Le parti di ricambio e di consumo necessari al SAT dovranno essere

originali. =====

Art. 9 (Garanzia del SAT) - il SAT effettuato deve intendersi garantito. Per quanto

detto, la Società è direttamente responsabile di eventuali danni a cose e/o persone

Azienda Sanitaria Locale n° 7

La Società

derivanti dal cattivo funzionamento dell'apparecchiatura, dalla imperfetta manutenzione della stessa o dalla mancata effettuazione delle verifiche, di cui al precedente art. 5, necessarie a salvaguardare la perfetta efficienza delle apparecchiature.=====

Art. 10 (Ubicazione del servizio) - gli interventi di manutenzione straordinaria e preventiva devono essere eseguiti, data la particolarità del Servizio, presso il domicilio dove è ubicata l'apparecchiatura. Qualora, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione della apparecchiatura, o parti di esse, presso i laboratori della Società, il trasporto dalla sede di utilizzo al proprio laboratorio tecnico e ritorno, sia esso in territorio nazionale o estero, è sempre e comunque a rischio e pericolo della Società e le spese relative, comprese quelle per imballo e spedizione, sono a totale carico della Società che se le assume espressamente. In questo caso è prevista sempre la sostituzione temporanea con altra apparecchiatura;=====

Art. 11 (Danneggiamenti causati dal SAT) - eventuali danni sia all' apparecchiatura oggetto del contratto che alle persone, ai mobili ed immobili, procurati dal malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa in conseguenza degli incompleti o inefficienti interventi di manutenzione da parte del SAT, saranno posti a totale carico della Società. La Società dichiara sin d'ora di rinunciare, nei confronti della ASL, al diritto di rivalsa verso i propri dipendenti rendendosi garante. In caso di guasti a causa dell'inefficiente SAT, che provocano l'inutilizzo del bene o la sua sostanziale manutenzione, la ASL ha facoltà di optare sia per la riparazione sia per l'indennizzo. In tal caso la Società si obbliga ad un rimborso pari al valore di acquisto del bene, desumibile dagli atti della ASL, decurtato del 7% (sette per cento) per ogni anno di utilizzo dalla data del collaudo.=====

Art. 12 (Modalità e tempi di intervento) - al fine di consentire la migliore e puntuale

La Società

prestazione da parte del personale del SAT, evitando tempi d'attesa, la Società si obbliga a comunicare al Servizio interessato l'effettuazione dell'intervento di manutenzione programmato con preavviso di 48 ore. Resta comunque inteso che, ai sensi del precedente art. 5, nessun onere è dovuto dalla ASL per i tempi di attesa da parte del personale del SAT in carenza dei preavvisi suddetti. I preavvisi devono essere portati a conoscenza, via mail, anche del Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale. Gli interventi di manutenzione urgenti (quindi non preventivi) in numero illimitato, devono essere effettuati dal SAT entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di 8 (otto) ore dalla chiamata. La chiamata sarà effettuata, in caso d'urgenza, direttamente dal Servizio interessato.=====

Art. 13 (Continuità del SAT) - Non può essere assolutamente adottata, da parte della Società, la scusante a motivazione del mancato intervento o dell'interruzione del SAT di omesso o ritardato pagamento del canone contrattuale convenuto. Per l'eventuale inadempimento da parte della ASL la Società può porre in essere tutte le cautele ritenute opportune. =====

Art. 14 (Durata contrattuale) – Il presente contratto ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dal **01/06/2015** con scadenza al **31/05/2018**, È' escluso il tacito rinnovo. Eventuali modificazioni alla scadenza naturale devono essere preventivamente concordate, su esplicita e motivata richiesta dell'Azienda. E' fatto divieto alla Società, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita della cauzione, di cedere o subappaltare il SAT. =====

Art. 15 (Rescissione anticipata) - il presente contratto potrà essere rescisso a scadenza annuale, su esplicita volontà della ASL e con preavviso di 30 giorni, anche senza colpa o dolo della Società, prima della naturale scadenza del medesimo, =====

Art. 16 (Subappalto e avvalimento) Eventuali subappalti, disciplinati e

condizionati dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 118 del D.Lgs.

163/2006 e relative norme di rinvio, =====

Art. 17 (Deposito cauzionale) - a garanzia degli impegni assunti con il presente

contratto, la Società s'impegna a costituire e versare la cauzione definitiva di €

17.400,00 (diciassettemilaquattrocento/00) pari al 10% dell'importo complessivo

contrattuale alla data di stipulazione, I.V.A. di legge esclusa. Il deposito cauzionale

deve essere costituito, esclusivamente, nelle forme di cui al D. Lgs. 163/06 art. 113. Il

deposito cauzionale è svincolato e restituito alla Società, esclusivamente, dopo che

sia stato accertato il pieno adempimento degli obblighi contrattuali.=====

Art. 18 (Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008) L'Azienda Sanitaria e la Società

aggiudicataria, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed

attribuzioni e nel rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale,

assumono l'obbligo di collaborare per garantire che i lavori, i servizi e le

forniture affidati e le normali attività nei luoghi di lavoro si svolgano nel

rispetto degli obblighi di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro. La Società

aggiudicataria, nella gestione dei lavori, servizi e forniture di propria

competenza si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione

degli obblighi giuridici di propria competenza. A tal fine, la Società deve

dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i

rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria

competenza e di aver individuato le misure di sicurezza necessarie. La Società

aggiudicataria dovrà altresì impegnarsi ad adottare ogni misura particolare e

generale utile ed opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di

quelli dell'Azienda Sanitaria, nel caso di eventuali interferenze. =====

La Società

Art. 19 (Applicazione norme diritto del lavoro) Nell'esecuzione della

fornitura, che forma oggetto del presente appalto, la Società si obbliga ad

applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti

collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali

integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la Società, anche se non

sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente

dalla natura industriale e artigianale, dalla natura e dimensione della Società

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale; ===

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla

stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione

appaltante medesima comunicherà alla Società ed anche all'Ispettorato

suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e provvederà alla sospensione

del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate, a

garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. =====

Il pagamento alla Società delle somme accantonate non sarà effettuato fino a

quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi

predetti sono stati integralmente adempiuti. =====

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Società non potrà opporre

eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni. ==

Art. 20 (Penalità) - (art. 298 del DPR 207/2010). Il ritardato adempimento delle

obbligazione assunte con il SAT comporta l'automatica applicazione, senza necessità

di preventiva costituzione in mora, e decurtate dalle fatturazioni, le seguenti penalità: =

a - per intervento oltre le 8 (otto) ore dalla chiamata, penale pari al 0,5 per mille

giornaliero dell'ammontare netto contrattuale; =====

b - nel caso in cui l'inadempienza singola o inadempienze ripetute comportino

applicazione di penali complessivamente pari al 10% dell'importo contrattuale opera per l'ASL Carbonia la facoltà di risoluzione del contratto per colpa e dolo della Società e con automatico incameramento della cauzione (art. 15);=====

Art. 21 (Domicilio speciale e Foro Competente) – Agli effetti del presente contratto, la Società elegge il proprio domicilio speciale nel Comune di Carbonia. Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Cagliari; =====

Art. 22 (Comunicazioni) Tutte le comunicazioni devono essere effettuate, a pena di invalidità, in forma scritta, mediante posta elettronica certificata o a mezzo servizio postale con raccomandata A.R.. =====

Art. 23 (Adempimenti ex L. n. 136/2010) – La Società si assume espressamente la responsabilità relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/08/2010, n. 136, come modificata dall'art. 7 del D.L. del 12/11/2010 n. 187; la Società, inoltre, si assume l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.. e si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – U.T.G. competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. =====

Art. 23 bis (Clausola risolutiva espressa) – Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010, n. 136, introdotto dall'art. 7 del D.L. del 12/11/2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. =====

Art. 24 (Spese contrattuali) – Tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti di cui al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle della sua registrazione, sono a carico della Società; si dà atto che quest'ultima ha provveduto ad effettuare il versamento di € 245,00 (duecentoquarantacinque/00), a mezzo bonifico, sul c/c bancario intestato all'A.S.L. n. 7 di Carbonia. Poiché il presente contratto è soggetto ad I.V.A. le Parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. La registrazione viene effettuata con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997, e gli obblighi fiscali sono assolti secondo le modalità definite dai decreti di cui all'art.21, comma 5 del D. Lgs. n. 82/2005. =====

Art. 25 (Trattamento dei dati personali) – la Società assicura che il proprio personale impiegato per gli interventi del SAT è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda programmi, dati e documentazioni della ASL di cui venga a conoscenza nel corso dell'intervento, garantendo che tale personale, sotto il profilo tecnico e professionale è in grado di eseguire l'intervento a regola d'arte. La ASL assicura che il proprio personale è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda tutte le informazioni relative ai prodotti della Società che verranno trasmesse come confidenziali e riservate. La ASL, ai sensi della Legge n° 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Società che i dati contenuti nel presente contratto potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento manuale o informatizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per gli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti in materia. =====

Art. 26 (Norme di rinvio) Per quanto compatibili, si rimanda alle norme del

Rep. n. _____

del _____

Codice Civile, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti. ==

I comparenti dispensano me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati, dichiarando espressamente di conoscerne il contenuto. Il presente contratto è da me letto ai costituiti e da essi approvato e sottoscritto con firma elettronica, consistente, ai sensi della L. 16/02/1913 n. 89, art. 52-bis, nell'acquisizione digitale della firma autografa, apposta qui in calce ed ai margini dei fogli intermedi, e sottoscritto con firma digitale da me Ufficiale Rogante in presenza delle parti. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi elettronici da me Ufficiale Rogante, ai sensi di legge, in numero di ____ (____) facciate più numero ____ (____) righe della presente fin qui.

G.E. Medical System Italia S.p.A.

A.S.L. n. 7

Ing. Marco De Luigi

Dott. Antonio Onnis

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano espressamente le clausole riportate agli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano espressamente le clausole riportate agli art. 3 – Canone contrattuale e modalità di pagamento; art. 4 – Obblighi della società; art. 5 – Oneri del SAT; art. 6 - Oneri esclusi dal SAT; art. 7 - Fermo e dismissione apparecchiatura; art. 8 - Materiali di ricambio; art. 9 – Garanzia del SAT; art. 11 – Danneggiamenti causati dal SAT; art. 12 – Modalità e tempi di intervento; art. 13 - Continuità del SAT; art. 14 – Durata contrattuale; art. 15 – Rescissione anticipata; art. 17 – Deposito cauzionale; art. 20 – Penalità; art. 21 – Domicilio speciale e foro competente; art. 24 – Spese contrattuali, che precedono. =====

G.E. Medical System Italia S.p.A.

A.S.L. n. 7

Ing. Marco De Luigi

Dott. Antonio Onnis